

STATUTO

LINFA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MESAGNE BR CONTRADA
MUNTANI 1

Numero REA: BR - 167011

Codice fiscale: 02721760748

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 24-05-2023 - Statuto completo	2
--	---

	STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
	E' costituita la Società Cooperativa denominata "LINFA So-	
	cietà Cooperativa Sociale".	
	Alla presente cooperativa si applicano:	
	1) le disposizioni della legge 8 novembre 1991 n. 381, in te-	
	ma di cooperative sociali, nonché, in quanto compatibili con	
	la suddetta legge, le norme relative al settore in cui la co-	
	operativa stessa opera, ed in particolare, le disposizioni	
	della legge 3 aprile 2001 n. 142, e successive modificazio-	
	ni, relative alla posizione dei soci lavoratori;	
	2) in quanto compatibili con le suddette leggi speciali, le	
	norme del codice civile relative alle società cooperative;	
	3) per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti	
	del codice civile, ed in quanto compatibili, le disposizioni	
	sulla società per azioni;	
	4)- le norme del D.Lgs. 112/2017 (sulle imprese sociali),	
	nei limiti consentiti.	
	Ai sensi del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, art. 10 comma 8,	
	la cooperativa è di diritto considerata O.N.L.U.S. organizza-	
	zione non lucrativa di utilità sociale.	
	La Cooperativa ha sede nel Comune di Mesagne (BR) alla Con-	
	trada Muntani n. 1.	

	L'organo amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede nel territorio nazionale, di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune indicato al comma 4 e di istituire e di sopprimere ovunque (sia in Italia che all'estero) sedi operative e unità locali.	
	Art. 2 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al trentuno dicembre duemilacento e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei soci.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	In attuazione dell'art. 1, L. n. 381/1991, la Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della Comunità alla promozione umana ed alla interazione e integrazione sociale dei cittadini attraverso attività produttive e artistiche nelle quali realizzare l'integrazione lavorativa di soggetti di cui all'art. 4, L. n. 381/1991 e la gestione di servizi socio sanitari, assistenziali ed educativi, anche attraverso percorsi terapeutici innovativi legati alla ricerca ed utilizzo di processi creativi indispensabili per il recupero di capacità cognitivo-relazionali di ogni singolo soggetto, previa instaurazione di apposita contabilità separata, ed in genere attraverso le attività sì come individuate e definite	

	dall'art. 4, c. 1, L. n. 381/1991 e dall'art. 2, c. 6, L.R.	
	Puglia n. 21/1993 e s.m.i. e le attività ed i servizi so-	
	cio-sanitari, assistenziali ed educativi, collegate funzio-	
	nalmente tra loro e finalizzate all'inserimento lavorativo	
	di soggetti di cui all'art. 4, c. 1, L. n. 381/1991 e	
	all'art. 2, c. 6, L.R. Puglia n. 21/1993 e s.m.i..	
	La Cooperativa ha altresì lo scopo di ottenere, tramite la	
	gestione in forma associata dell'azienda nella quale i soci	
	lavoratori prestano la propria opera, continuità occupaziona-	
	le lavorativa alle migliori condizioni economiche, sociali e	
	professionali possibili.	
	In forza di ciò la Cooperativa si propone di acquisire, da	
	privati e Pubbliche Amministrazioni, l'esecuzione di lavori	
	finalizzati all'inserimento lavorativo di soggetti svantag-	
	giati e di gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali	
	ed educativi funzionalmente collegati tra loro.	
	Si realizza in tal modo una gestione integrata dei servizi e-	
	rogati in forma associativa che risulta ispirata ai principi	
	della mutualità senza fini di lucro. Si realizza, altresì,	
	costantemente, la soddisfazione dei soci lavoratori che in	
	tal modo vengono a operare in maniera integrata rispetto al	
	territorio di appartenenza.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, come dispo-	
	sto dalla L. n. 142/2001 e s.m.i., i soci instaurano con la	
	Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro in forma subordi-	

	nata, autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la	
	legislazione italiana.	
	La tutela dei soci viene esercitata dalla Cooperativa e dal-	
	le associazioni di rappresentanza nell'ambito delle leggi in	
	materia, degli statuti sociali e dei regolamenti interni.	
	La Cooperativa non ha finalità speculative ed intende far	
	partecipare chiunque ne abbia interesse e i requisiti, ai be-	
	nefici della mutualità.	
	La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio	
	della mutualità senza fini di speculazione privata. Lo scopo	
	che la Cooperativa intende perseguire, avvalendosi principal-	
	mente, nello svolgimento della sua attività, delle prestazio-	
	ni lavorative dei soci, è quello dell'interesse generale del-	
	la comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale	
	dei cittadini attraverso la gestione di servizi so-	
	cio-sanitari assistenziali ed educativi ai sensi dall'art. 1	
	lett. a) della legge 381/91, nonché dei servizi previsti dal-	
	l'art. 2, comma 1, del D. Lgs. 112/2017.	
	Lo scopo mutualistico che i soci lavoratori della cooperati-	
	va intendono perseguire è quello di ottenere, per quanto pos-	
	sibile, tramite la gestione in forma associata continuità di	
	occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche,	
	sociali e professionali.	
	La cooperativa potrà svolgere la propria attività avvalendo-	
	si anche delle prestazioni lavorative di soggetti diversi	

	dai soci.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, come dispo-	
	sto dalla Legge 3 aprile 2001 numero 142 e successive modi-	
	ficazioni ed integrazioni, i soci instaurano con la coopera-	
	tiva un ulteriore rapporto di lavoro in forma subordinata o	
	autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla	
	legislazione italiana.	
	Ai sensi dell'art. 13 co. 1 del d.lgs. n. 112 del 2017, i la-	
	voratori hanno diritto a un trattamento economico e normati-	
	vo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi	
	di cui all'art. 51 d. lgs. 15 giugno 2015, n. 81. In ogni ca-	
	so, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti del-	
	l'impresa sociale non può essere superiore al rapporto da	
	uno ad otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione an-	
	nua lorda.	
	La tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla Coopera-	
	tiva e dalle loro Associazioni di rappresentanza nell'ambito	
	delle leggi in materia, dello Statuto sociale e dei regola-	
	menti interni. La Cooperativa è disciplinata dai principi	
	della mutualità prevalente, ai sensi dell'art. 2514 c.c. Per	
	il requisito della prevalenza si rende applicabile, in ogni	
	caso, la disposizione di cui all'art. 111-septies R.D.30 mar-	
	zo 1942 N. 318.	
	La gestione sociale deve essere orientata al conseguimento	
	dei parametri di scambio mutualistico prevalente di cui agli	

	articoli 2512 e 2513 del codice civile.	
	La Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforza-	
	mento del movimento cooperativo unitario italiano. Essa ade-	
	risce alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue, ed agli orga-	
	nismi periferici di questa, provinciali o regionali, nella	
	cui giurisdizione ha la propria sede sociale.	
	Potrà aderire ad altri organismi economici o sindacali che	
	propongano iniziative di attività mutualistiche, cooperativi-	
	stiche, di lavoro o di servizio.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	Considerata l'attività mutualistica della Società, così come	
	definita dall'articolo precedente, nonchè i requisiti e gli	
	interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperati-	
	va ha come oggetto:	
	Considerata l'attività mutualistica della Società così come	
	definita all'articolo 4 dello statuto nonchè i requisiti e	
	gli interessi dei soci come statutariamente determinati, in	
	attuazione dell'Art. 1), comma 1) lettera a) della Legge 8	
	novembre 1991 n. 381, la Cooperativa si propone di esercita-	
	re le seguenti attività che costituiscono l'oggetto sociale,	
	realizzando gli specifici collegamenti funzionali previsti	
	dagli artt. 1 e 2, L.R. Puglia n. 2/2002 e s.m.i.:	
	- I -	
	Attività di "tipo B)" relativa a:	
	a) gestione dell'attività di apicoltura, di raccolta e produ-	

	zione di miele e di tutti i relativi prodotti derivanti da	
	tale attività;	
	b) conduzione di fondi agricoli, di proprietà, in affitto o	
	a qualsiasi altro titolo previsto dalla legge;	
	c) conduzione dei fondi agricoli nonché la gestione di altri	
	beni, mobili ed immobili, sequestrati o confiscati alla cri-	
	minalità organizzata e concessi, ai sensi della Legge 7 mar-	
	zo 1996, n. 109 e successive modificazioni, integrazioni e	
	disposizioni applicative, in comodato gratuito, od a qualsia-	
	si altro titolo previsto dalla Legge;	
	d) esercizio delle attività agricole e della selvicoltura,	
	anche mediante l'utilizzo dei metodi propri dell'agricoltura	
	biologica, nonché lo svolgimento, in generale, di tutte le	
	attività connesse all'agricoltura, così come identificate	
	dalla normativa vigente;	
	e) realizzazione dell'intero ciclo di lavorazione delle uve	
	di propria ed altrui produzione finalizzato all'ottenimento	
	di vino e al relativo confezionamento, anche sotto forma di	
	servizio di conto lavorazione; la commercializzazione del se-	
	milavorato e del vino finito;	
	f) gestione di allevamenti zootecnici, avicoli, bovini e o-	
	gni altro genere di allevamento necessario per la migliore u-	
	tilizzazione e remunerazione dei prodotti e sottoprodotti a-	
	ziendali;	
	g) gestione della raccolta dei prodotti agricoli e zootecni-	

	ci, la loro conservazione, manipolazione, trasformazione, va-	
	lorizzazione e commercializzazione, all'ingrosso o al detta-	
	glio, direttamente od aderendo e partecipando a quegli orga-	
	nismi cooperativi, consortili od associazioni di produttori	
	che si pongono come obiettivo il potenziamento del potere	
	contrattuale dei produttori agricoli;	
	h) realizzazione di ogni attività finalizzata alla valorizza-	
	zione e commercializzazione dei propri prodotti anche in con-	
	siderazione dell'affermazione del principio di legalità po-	
	sto alla base del lavoro in Cooperativa;	
	i) fornitura di beni e servizi a terzi mediante l'utilizzo	
	prevalente di attrezzature e risorse dell'azienda normalmen-	
	te impiegate nella attività agricola;	
	l) elaborazione e gestione di progetti, anche sperimentali,	
	per la valorizzazione dell'agricoltura e la fruizione del-	
	l'ambiente;	
	m) gestione di attività di agriturismo ed attività connesse,	
	comprese attività per la realizzazione di ricreazione ed in-	
	trattenimento;	
	n) gestione di fattoria didattica, orto-florovivaistica e zo-	
	otecnica ed attività connesse;	
	o) acquisto o affitto e gestione di macchine agricole e di	
	impianti per l'esercizio dell'attività agricola e per la tra-	
	sformazione dei prodotti agricoli e di allevamento, anche u-	
	sfruendo dei benefici e dei finanziamenti concessi dalle	

	Leggi in materia;	
	p) esecuzione, manutenzione e/o assunzione di lavori di giar-	
	dinaggio, vivaistica e floricoltura e piante officinali in	
	genere, di bonifica, di forestazione, di sistemazione idrau-	
	lico-forestale, di lavori con macchine agricole; lavori agri-	
	coli di ogni genere e tipo e anche lavori industriali aventi	
	comunque attinenza con l'agricoltura, nonché lavori di ter-	
	razzamento su commesse di privati, di altre cooperative e im-	
	prese, nonché di Enti Pubblici;	
	q) attività di gestione di aziende agricole e zootecniche in	
	proprietà o in affitto;	
	r) lavorazioni agricole anche a favore di terzi con propri	
	mezzi;	
	correlata direttamente e funzionalmente	
	con lo svolgimento delle seguenti attività di "tipo A)":	
	a. gestione di strutture riabilitative attraverso l'applica-	
	zione di metodologie riabilitative "a cielo aperto", in par-	
	ticolare con metodologie di agricoltura sociale per i sogget-	
	ti di cui all'art. 4, L. n. 381/1991 e per persone affette	
	da disabilità e da dipendenze patologiche;	
	b. erogazione di servizi di sostegno e di accoglienza a bene-	
	ficio di persone indigenti, di profughi e di immigrati indi-	
	genti, con particolare attenzione alle popolazioni provenien-	
	ti dalle zone di conflitto e dalle zone più povere e disa-	
	strate;	

	c. erogazione dei servizi di sostegno e di accoglienza degli	
	stranieri in condizioni di svantaggio fisico, psichico, eco-	
	nomico, sociale o familiare, con particolare attenzione ai	
	richiedenti asilo, ai rifugiati ed ai titolari di protezione	
	sussidiaria o umanitaria;	
	d. erogazione di servizi di sostegno e di accoglienza a favo-	
	re di famiglie numerose e disagiate, con particolare riferi-	
	mento agli extracomunitari, sia residenti nei paesi del ter-	
	zo Mondo che in Italia;	
	e. promozione ed organizzazione di attività, di campagne e	
	di progetti di cooperazione e di solidarietà internazionale,	
	fondati sulle relazioni tra comunità, sulla cooperazione de-	
	centrata, sui gemellaggi tra esperienze della società civile	
	e non governativa e sull'aiuto concreto in situazioni di e-	
	mergenza umanitaria, di sostegno allo sviluppo, di costruzio-	
	ne e di difesa dei diritti umani, di pacificazione nelle a-	
	ree di conflitto;	
	f. erogazione, a beneficio di richiedenti asilo, di rifugia-	
	ti e di titolari di protezione sussidiaria o umanitaria, di	
	servizi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua	
	italiana per gli ospiti delle comunità; di servizi di orien-	
	tamento all'assistenza sanitaria, all'integrazione lavorati-	
	va ed abitativa, alla formazione, alla qualificazione e ri-	
	qualificazione professionale ed al riconoscimento dei titoli	
	di studio pregressi; di servizi di orientamento all'inseri-	

	mento scolastico dei bambini e degli adolescenti; di servizi	
	di orientamento ed assistenza al rimpatrio volontario ed al-	
	l'accesso ad informazioni aggiornate sulla situazione dei	
	Paesi d'origine;	
	g. organizzazione e realizzazione di attività so-	
	cio-terapiche, di laboratori, di fattorie didattiche, di lu-	
	doteche e di cineforum, che favoriscano la socializzazione e	
	la partecipazione alla vita comunitaria;	
	h. svolgimento delle tecniche di ippoterapia, di onoterapia	
	e di pet-terapia;	
	i. realizzazione di iniziative ed erogazione di servizi tera-	
	peutici e di accoglienza e di assistenza nelle forme e nei	
	modi ritenuti utili per il recupero della persona tossicodi-	
	pendente e/o alcol dipendente;	
	l. attività di sensibilizzazione e di animazione delle comu-	
	nità locali per renderle più consapevoli e disponibili al-	
	l'attenzione delle persone in difficoltà, con particolare at-	
	tenzione a tutte le fasce in pericolo di esclusione sociale;	
	m. attività di integrazione culturale e sociale rivolta in	
	modo particolare, ma non esclusivo, alle persone immigrate	
	(comunitarie ed extracomunitarie), all'assistenza ed alla tu-	
	tela degli stranieri ed alle donne straniere;	
	n. attività di educazione ambientale, culturale, storica e	
	sociale, promozione di iniziative medico-psicopedagogico e	
	sociali, volte alla prevenzione degli handicap, del disadat-	

	tamento psico-sociale ed alla riabilitazione mediante idonei	
	trattamenti specialistici atti a favorire e stimolare lo svi-	
	luppo ed il recupero sociale, psico-intellettuale e motorio	
	dei soggetti svantaggiati nelle strutture educative, scola-	
	stiche e sociali e nel mondo del lavoro.	
	Il reciproco collegamento funzionale e la specifica correla-	
	zione si realizzano quando le attività di "tipo B)" sono rea-	
	lizzate attraverso i servizi di "tipo A)" sopra elencati.	
	- II -	
	Attività di "tipo B)" relativa a:	
	a) gestione di attività di ricezione e ristorazione, nonché	
	di campeggi e impianti sportivi;	
	b) gestione di attività agrituristiche; forme di turismo eco-	
	logico e sociale con ospitalità ad enti ed associazioni per	
	visite a fini didattici e ricreativi; servizi per lo svilup-	
	po del turismo enogastronomico e naturalistico con ospita-	
	lità a famiglie e gruppi; percorsi naturalistici; servizi di	
	ricreazione naturale del benessere psicofisico;	
	c) organizzazione, promozione e gestione, per committenza ed	
	utenza pubblica e privata, di ristoranti, di pizzerie, di ro-	
	sticcerie, di tavole calde, di pub, di vinerie, di birrerie,	
	di pasticcerie, di bar, di mense, di gelaterie di yogurterie	
	e di sale da tè, nonché dell'attività di gastronomia in ge-	
	nere, con somministrazione al pubblico di alimenti e bevan-	
	de, ivi inclusi alcolici e super alcolici;	

	d) organizzazione, promozione e gestione, per committenza ed	
	utenza pubblica e privata, di servizi di catering, di banque-	
	ting, di buffet e di ricevimenti;	
	e) organizzazione e gestione di eventi legati ai temi della	
	cooperazione e della legalità nel senso più ampio del termi-	
	ne; la partecipazione e l'organizzazione a manifestazione	
	fieristiche; lo svolgimento di iniziative pubblicitarie, an-	
	che a contenuto sociale; l'espletamento di studi, ricerche e	
	pubblicazioni di qualsiasi tipo; la creazione e/o acquisizio-	
	ne di marchi;	
	correlata direttamente e funzionalmente con lo svolgimento	
	delle seguenti attività di "tipo A)":	
	a. realizzazione e gestione di strutture di accoglienza diur-	
	ne e/o residenziali per l'accoglienza di migranti e di stra-	
	nieri, di minori e di giovani a rischio di esclusione socia-	
	le, di anziani autosufficienti e non, di portatori di handi-	
	cap fisico e/o psichico, di ragazze madri e di altri sogget-	
	ti non autosufficienti;	
	b. gestione di case famiglie, di appartamenti protetti, di	
	residenze, di comunità, di day hospital, di centri diurni,	
	di centri crisi e di qualsiasi altro tipo di struttura, resi-	
	denziale e non, che migliori, favorisca e sviluppi i program-	
	mi di intervento finalizzati all'accoglienza, alla riabilita-	
	zione ed alla socializzazione;	
	c. erogazione e gestione di servizi socio-assistenziali ed e-	

	ducativi;	
	d. attività di prevenzione psico-socio-sanitaria;	
	e. attività di assistenza socio-sanitaria, terapeutica e riabilitativa domiciliare e non;	
	f. gestione di centri di riabilitazione fisica e psichica per malati cronici e non;	
	g. gestione di centri diurni e di altre strutture con carattere animativo, finalizzate al miglioramento della qualità della vita, nonché ad altre iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo sociale;	
	h. gestione di asili nido e di strutture similari, di giardini aperti, di ludoteche e di spazi-gioco, l'erogazione del servizio di baby-sitting;	
	i. gestione di centri ricreativi diurni, di centri di aggregazione giovanile e di strutture di vacanza per minori;	
	l. animazione educativa territoriale: la gestione e l'animazione di spazi pubblici e privati destinati ad attività ricreative, educative e di aggregazione per il tempo libero, ad aree verdi, a ludoteche, ad attività di animazione itinerante (ludobus, giocabus etc.) e ad animazione di strada.	
	Il reciproco collegamento funzionale e la specifica correlazione si realizzano quando le attività di "tipo B)" sono realizzate attraverso i servizi di "tipo A)" sopra elencati.	
	- III -	
	Attività di "tipo B)" relativa a:	

	a) svolgimento di attività di promozione culturale, informa-	
	zione, ricerca e formazione in ambito agricolo e sociale,	
	nonché attività di formazione rivolta ai soci ed ai lavorato-	
	ri in genere, anche attraverso la richiesta di contributi e	
	finanziamenti secondo le norme vigenti;	
	b) erogazione di servizi di guida turistica ed accompagnamen-	
	to nelle zone di interesse archeologico, storico e naturali-	
	stico; la prestazione di servizi di consulenza agricola e a-	
	ziendale presso imprese, singoli, associazioni ed Enti Pub-	
	blici;	
	c) attività di pubblicazione e di editoria, con espressa e-	
	sclusione della pubblicazione ed edizione di giornali quoti-	
	diani e più in generale nel rispetto ed entro i limiti con-	
	sentiti dalla Legge 5 agosto 1981 n. 416 così come modifica-	
	ta dalla Legge 7 marzo 2001 n. 62;	
	d) gestione di agenzie di comunicazione (web agency);	
	e) diffusione delle più ampie conoscenze nell'ambito del tu-	
	rismo responsabile;	
	f) svolgimento di attività di turismo responsabile (commer-	
	ciali o di servizi) che consentano ai viaggiatori di entrare	
	in contatto con le comunità locali nei Paesi in via di Svi-	
	luppo, volto a permettere ai detti viaggiatori di fruire dei	
	prodotti e servizi delle comunità locali economicamente e so-	
	cialmente svantaggiate ed a quest'ultime, in condizione eco-	
	nomica e sociale svantaggiata, di utilizzare il turismo re-	

	sponsabile come risorsa di sviluppo accedendo al mercato a	
	condizioni eque;	
	in relazione alle suddette attività e sempre nell'interesse	
	dei soggetti portatori di interessi sociali e economici svan-	
	taggiati, la Cooperativa può:	
	g) realizzare attività di servizi nell'ambito del turismo re-	
	sponsabile quali l'ideazione, promozione, produzione, orga-	
	nizzazione, realizzazione, commercializzazione e gestione di	
	pacchetti turistici, viaggi e soggiorni a scopo culturale e	
	turistico in Italia ed all'estero destinati a soggetti pub-	
	blici e privati;	
	h) collaborare con agenzie di viaggio e turismo per la rea-	
	lizzazione di pacchetti viaggio;	
	i) gestire agenzie di viaggio e turismo senza scopo di lucro	
	previo rilascio delle prescritte autorizzazioni;	
	l) creare collegamenti con la rete di turismo responsabile	
	nazionale e internazionale;	
	m) organizzare campi di lavoro, vacanze studio per lo svilup-	
	po di scambi culturali tra i diversi Paesi;	
	n) aprire sportelli informativi rivolti alle comunità locali	
	atte a favorire lo sviluppo del turismo responsabile;	
	o) realizzare i servizi rivolti ad istituti (scolastici, pub-	
	blici o privati) finalizzati alla sensibilizzazione, informa-	
	zione e formazione nell'ambito turistico, ambientale, socia-	
	le e culturale;	

	p) produrre e pubblicare guide, carte, opuscoli, materiale	
	didattico e informativo, in proprio o in collaborazione con	
	case editrici;	
	q) gestire qualsiasi altro mezzo di informazione (grafica,	
	stampa, foto, spot e messaggi pubblicitari, cartellonistica	
	ed insegne, ecc.) atto a favorire lo sviluppo e la conoscen-	
	za delle attività della cooperativa mediante l'utilizzo di	
	nuove tecnologie e comunicazione telematica;	
	r) formare e impiegare guide per un turismo responsabile;	
	s) gestire un servizio noleggio di mezzi di trasporto e tra-	
	sporto persone conto terzi;	
	correlata direttamente e funzionalmente con lo svolgimento	
	delle seguenti attività di "tipo A)":	
	a. attività di formazione, di informazione e/o di formazione	
	professionale, di ricerca e di rilevazione dati;	
	b. attività di consulenza e di orientamento dei soggetti a	
	rischio di esclusione sociale attraverso centri di ascolto e	
	sportelli informativi;	
	d. assistenza scolastica e gestione di strutture scolastiche	
	di ogni ordine e grado e l'erogazione di servizi per l'orien-	
	tamento scolastico e professionale e per l'osservazione di	
	fenomeni attinenti al mercato del lavoro ed alle politiche	
	attive del lavoro e sociali;	
	e. gestione di centri per l'infanzia: asili nido, giardini	
	per l'infanzia, spazi incontro, sportelli per la neonatalità	

	e l'infanzia;	
	f. attuazione di progetti di sviluppo per l'infanzia svantag-	
	giata nei Paesi emergenti, anche attraverso il sostegno a di-	
	stanza, con programmi alimentari, educativi, sanitari e ri-	
	creativi;	
	g. collaborazione con ONG, le comunità e/o gli Enti italiani	
	e stranieri per la realizzazione di progetti comuni;	
	h. attività di accompagnamento, di sostegno e di crescita mo-	
	tivazionale dei minori a rischio "drop-out", inseriti nei	
	circuiti dello sfruttamento e del lavoro sommerso, favoren-	
	do, in collaborazione con famiglie, scuola e comunità eccle-	
	siale, associazionismo ed altre agenzie educative;	
	i. prevenzione del lavoro minorile e sommerso, attraverso	
	l'attività di accompagnamento al lavoro e la gestione di cen-	
	tri e di sportelli vocati all'informazione, alla formazione,	
	all'orientamento, alla consulenza e all'accompagnamento al	
	lavoro;	
	l. attività di formazione professionale per le professioni	
	sanitarie;	
	m. attività di aggiornamento professionale per insegnanti a	
	distanza e in presenza, finanziata ed autofinanziata, e co-	
	munque la realizzazione di qualsivoglia attività ed iniziati-	
	va formativa in conformità con le norme Comunitarie, Naziona-	
	li, Regionali e Provinciali in tema di formazione professio-	
	nale;	

	n. attivazione di iniziative di formazione professionale ri-	
	volte a particolari categorie di soggetti (disabili, tossico-	
	dipendenti, minori a rischio, carcerati, extracomunitari,	
	ecc), finalizzate all'acquisizione di competenze e di abi-	
	lità spendibili sul mercato del lavoro e/o legate a interven-	
	ti di inserimento lavorativo, anche all'interno degli Istitu-	
	ti di Prevenzione e di Pena e di altre strutture pubbliche e	
	private;	
	o. promozione di incontri, di dibattiti, di convegni, di	
	workshop e di seminari su problemi di preminente interesse	
	socio-politico ed economico;	
	p. collaborazione con Enti locali, Aziende ASL ed Ospedalie-	
	re, con Enti Pubblici e Privati, con Università, con scuole	
	di ogni ordine e grado, con enti, con consorzi e con associa-	
	zioni che perseguano in campo locale, nazionale o internazio-	
	nale, finalità similari o svolgano comunque attività analo-	
	ghe a quelle della Cooperativa;	
	q. attività di formazione ai soci della Cooperativa.	
	Il reciproco collegamento funzionale e la specifica correla-	
	zione si realizzano quando le attività di "tipo B)" sono rea-	
	lizzate attraverso i servizi di "tipo A)" sopra elencati.	
	- IV -	
	Attività di "tipo B)" relativa a:	
	a) produzione e vendita all'ingrosso ed al dettaglio di pro-	
	dotti artigianali (oggettistica di vario tipo e più precisa-	

	mente: articoli in legno, ceramica, terracotta, porcellana,	
	di pellami vari, di tessuti sintetici e non anche dipinti o	
	lavorati a mano, di plastica, metallo, vetro, cera, gomma ed	
	affini, corda, paglia, vimini ed affini, fiori secchi e pa-	
	sta al sale e qualsiasi altro materiale costituente i tipi	
	di prodotti su scritti, lavori a maglia, all'uncinetto e ri-	
	camati);	
	b) campionatura, produzione, assemblaggio, commercializzazio-	
	ne all'ingrosso ed al dettaglio di mobili, componenti ed og-	
	getti vari per l'arredamento di ambienti sia domestici che a-	
	ziendali, amministrativi e commerciali;	
	c) campionatura, produzione, assemblaggio, commercializzazio-	
	ne al dettaglio ed all'ingrosso di oggetti in legno, cuoio,	
	ceramica, plastica;	
	correlata direttamente e funzionalmente con lo svolgimento	
	delle seguenti attività di "tipo A)":	
	a. gestione di presidi di accoglienza anche a carattere diur-	
	no o di centri di servizi semi-residenziali/residenziali (Re-	
	sidenze Sanitarie Assistenziali e/o Centri Riabilitativi As-	
	sistenziali Psichiatrici) o di comunità terapeutiche e/o as-	
	sistenza anche attraverso l'utilizzo di processi terapeutici	
	ludico-artistici;	
	b. gestione di WEB TV e WEB RADIO funzionali a generare, at-	
	traverso il mezzo cinematografico, televisivo e radiofonico,	
	lo sviluppo dell'interazione col mondo esterno di soggetti	

	di cui all'art. 4, L. n. 381/1991.	
	Il reciproco collegamento funzionale e la specifica correla-	
	zione si realizzano quando le attività di "tipo B)" sono rea-	
	lizzate attraverso i servizi di "tipo A)" sopra elencati.	
	- v -	
	Attività di "tipo B)" relativa a:	
	a) attività di gestione dei servizi mensa presso aziende pub-	
	bliche o private, a domicilio o in centri appositamente at-	
	trezzati per la ristorazione collettiva;	
	b) lavori di carico, scarico, facchinaggio, trasporto merci,	
	gestione e movimentazione magazzini;	
	c) servizi di pulizia, manutenzione, riordino, di ambienti	
	pubblici e privati, stabili, negozi, banche, esposizio-	
	ni-fiere, ospedali, strade e piazze, impianti industriali,	
	stazioni ferroviarie ed autoportuali, servizi di sanificazio-	
	ne ambientale, di nettezza urbana ed ecologica di aree ed am-	
	bienti pubblici e privati, urbani, agricoli ed industriali e	
	quindi di disinfezione, disinfestazione, deblatizzazione, di-	
	serbazione, derattizzazione, demoscazione, trattamenti anti-	
	vipera, cattura, inumazione, riesumazione e custodia di ani-	
	mali randagi;	
	d) servizi di igiene urbana comprendenti: spazzamento, rac-	
	colta, trasporto e smaltimento di rifiuti solidi urbani, spe-	
	ciali assimilabili agli urbani, rifiuti ingombranti, nonchè	
	urbani pericolosi (R.U.P.) provenienti da insediamenti civi-	

	li e strutture pubbliche, urbani, extraurbani ed industria-	
	li; gestione impianti di compostaggio;	
	e) lavori di sistemazione del verde pubblico e privato, fore-	
	stale ed agrario, manutenzione di giardini, lavorazioni mec-	
	canico-agrarie per conto terzi, ricostruzione dei boschi in-	
	quinati, danneggiati o distrutti dal fuoco, lotta agli incen-	
	di boschivi, forestazione produttiva e difesa fitosanitaria;	
	f) trattamento antiparassitario ed anticrittogamico in gene-	
	re;	
	g) rifacimento monda mediante estirpamento delle radici infe-	
	stanti, pulizia, rasatura, formazione, manutenzione e inaf-	
	fiammento di tappeti erbosi pubblici e privati, quali ad esem-	
	pio, a titolo esemplificativo ma non esclusivo, i campi spor-	
	tivi;	
	h) lavori di estirpamento e messa a dimora di elementi vege-	
	tativi per conto di enti pubblici e privati;	
	i) attività di custodia e vigilanza di beni mobili e immobi-	
	li, portierato, servizi di centralino;	
	l) impianti di irrigazione pubblici e privati compresi i cam-	
	pi sportivi, lavori idraulici e di difesa e sistemazione i-	
	draulica, impermeabilizzazione e consolidamento dei terreni;	
	m) manutenzioni di strade e manutenzioni interne ed esterne	
	di immobili in genere con particolare riguardo alle opere di	
	pitturazione, di falegnameria, di carpenteria metallica e	
	del legno, di idraulica, di telefonia, di impianti elettri-	

	ci, di ascensore, di gas, lavori edili, idrici e fognanti;	
	n) servizi di volantinaggio in genere, consegna di certifica-	
	ti a domicilio, distribuzione di plichi, pacchi, lettere e	
	stampe in genere;	
	o) servizi di affissione pubblicitaria;	
	p) servizi di scuola-bus con relativi autisti ed accompagna-	
	tori;	
	q) servizi di facchinaggio e trasloco e pulizia;	
	r) servizi di comunicazione, informatici e grafici;	
	s) servizi di copisteria e rilegatura testi;	
	t) servizi di riparazione e manutenzione macchine e attrezza-	
	ture informatiche ed elettroniche;	
	u) servizi di accudimento animali domestici, gestione riser-	
	ve di pesca e fattorie didattiche;	
	v) servizi di piccola edilizia, manutenzione ordinaria e	
	straordinaria in strutture gestite dalla cooperativa;	
	z) servizi di catering;	
	correlata direttamente e funzionalmente con lo svolgimento	
	delle seguenti attività di "tipo A)":	
	a. espletamento di attività di assistenza infermieristica e	
	sanitaria a carattere domiciliare, oppure realizzata entro	
	centri di servizio appositamente allestiti o messi a disposi-	
	zione da enti pubblici o privati;	
	b. gestione di centri di riabilitazione, gestione dell'atti-	
	ività di trasporto sanitario in emergenza (118) e delle rela-	

	tive centrali operative e, in particolare, del trasporto di	
	infermi e di disabili con ambulanze ed automediche e del tra-	
	sporto del sangue e degli organi, avvalendosi non solo di	
	propri mezzi, ma anche di automezzi concessi in comodato d'u-	
	so o da gestire a seguito di convenzioni o protocolli di in-	
	tesa; l'espletamento del servizio di sorveglianza diurna e	
	notturna di tipo sanitario;	
	c. organizzazione di gite e di escursioni di ogni tipo, in-	
	cluse quelle per le cure termali e per le terapie in genere	
	nell'ambito dei servizi socio-sanitari;	
	d. telesoccorso, teleassistenza e telemetria;	
	e. realizzazione e gestione di strutture per animali da affe-	
	zione;	
	f. attività di sostegno e di accompagnamento scolastico per	
	minori, in via prioritaria ma non esclusiva, di immigrati,	
	di nomadi e di locali; la gestione di servizi di trasporto	
	di persone, ivi ricompresi i portatori di handicap, per pri-	
	vati ed enti pubblici, e la gestione del servizio di scuola-	
	bus.	
	Il reciproco collegamento funzionale e la specifica correla-	
	zione si realizzano quando le attività di "tipo B)" sono rea-	
	lizzate attraverso i servizi di "tipo A)" sopra elencati.	
	- VI -	
	Attività di "tipo B)" relativa a:	
	a) organizzazione di eventi artistico-teatrali, gestione di	

	edifici teatrali, produzioni teatrali d'interazione sociale	
	e civile, gestione di servizi audio-luci, video e streaming	
	per lo spettacolo dal vivo, gestione di laboratori teatrali	
	in sede e urbani, produzioni di scenografie e costumi teatra-	
	li, realizzazione di supporti e tecnologie innovative per il	
	teatro, realizzazione di laboratori teatrali nelle scuole,	
	organizzazione e gestione di attività di animazione;	
	correlata direttamente e funzionalmente con lo svolgimento	
	delle seguenti attività di "tipo A)":	
	a. organizzazione e gestione di attività ludico-educative e	
	motorie a beneficio di soggetti giuridici di età prescolare,	
	scolare e pre-adolescenza, quali, ad esempio, campi da gioco	
	estivi, case di vacanza, ludoteche, etc.;	
	b. organizzazione e gestione di attività assistenziali, di	
	cura e di vigilanza, a carattere domiciliare o simile, in	
	strutture e centri residenziali o semiresidenziali, a favore	
	di anziani, di infermi o disabili, di portatori di handicap,	
	e di chiunque si trovi in condizioni fisiche, psichiche o so-	
	ciali che determinano stati di bisogno o di emarginazione;	
	c. gestione di servizi territoriali a carattere residenzia-	
	le, semi-residenziale o in strutture protette che si propon-	
	gono il miglioramento della condizione fisica o psichica, mo-	
	rale ed intellettuale, sia direttamente che indirettamente o	
	per conto di enti pubblici e privati, dello Stato, Province,	
	Comuni e di istituzioni pubbliche e private comunque denomi-	

	nate.	
	In considerazione di tutto quanto sopra:	
	la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività con-	
	nessa od affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tut-	
	ti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di	
	natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria ne-	
	cessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali, e	
	comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai me-	
	desimi, purché in via non prevalente ma in funzione strumen-	
	tale allo svolgimento delle attività sopra elencate. Inol-	
	tre, al fine di stimolare lo spirito di previdenza e di ri-	
	sparmio dei soci, la Cooperativa potrà istituire una sezione	
	di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la	
	raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci, ed effettuata	
	esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto socia-	
	le, purché nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge	
	e con espressa esclusione delle operazioni finanziarie c.d.	
	"nei confronti del pubblico".	
	La Cooperativa potrà altresì costituire fondi per lo svilup-	
	po tecnologico o per la ristrutturazione e per il potenzia-	
	mento aziendale nonché adottare procedure di programmazione	
	pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento a-	
	ziendale, ai sensi della legge 31.1.1992, n. 59 ed eventuali	
	norme modificative ed integrative.	
	La Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforza-	

	mento del movimento cooperativo in Italia e all'estero. Per-	
	tanto la Cooperativa potrà aderire ad organismi, economici o	
	sindacali, nonché di tutela e assistenza del movimento coope-	
	rativo, che si propongono iniziative mutualistiche, coopera-	
	tivistiche, di lavoro e di servizi.	
	La Cooperativa, per le sue caratteristiche di cooperativa so-	
	ciale, così come previsto dalle leggi vigenti in materia,	
	può usufruire dei benefici e delle misure disposte a favore	
	della cooperazione sociale atti a compensare i costi sociali	
	e la minore produttività causata dall'integrazione di perso-	
	ne con ridotta capacità lavorativa.	
	La Cooperativa nello svolgimento della propria attività si	
	avvale prevalentemente delle prestazioni lavorative dei so-	
	ci; per la realizzazione della propria attività, la Coopera-	
	tiva potrà anche fare utilizzo dell'attività di soggetti non	
	soci e potrà ulteriormente costituire e partecipare a gruppi	
	cooperativi paritetici ai sensi dell'art. 2545 <i>septies</i> c.c..	
	Qualora le attività svolte siano tali da dover rientrare tra	
	le prestazioni inderogabilmente riservate a professionisti	
	regolarmente iscritti in appositi albi o elenchi, esse saran-	
	no svolte da tali soggetti, dei quali la Cooperativa si av-	
	varrà di volta in volta, ed i quali opereranno sotto la pro-	
	pria diretta responsabilità personale e professionale.	
	La Cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi	
	della mutualità prevalente, ai sensi dell'art. 2514 c.c..	

	Per il perseguimento dei fini sociali, la Cooperativa potrà	
	anche richiedere contributi e finanziamenti sia da parte del-	
	lo Stato che da Enti Regionali, Locali e dalla Comunità Euro-	
	pea.	
	La cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previ-	
	denza e di risparmio dei soci in conformità alle vigenti di-	
	sposizioni di Leggi in materia, istituendo una sezione di at-	
	tività disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta	
	dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusiva-	
	mente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale.	
	La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività con-	
	nessa ed affine a quelle sopraelencate nonchè compiere tutti	
	gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di na-	
	tura immobiliare, mobiliare, industriale, commerciale e fi-	
	nanziaria necessarie o utili alla realizzazione degli scopi	
	sociali, e comunque sia direttamente che indirettamente atti-	
	nenti ai medesimi, ivi compreso le prestazioni relative alla	
	fornitura e gestione di alloggi sociali e di ogni altra atti-	
	vità di carattere residenziale continuativo o temporaneo di-	
	retta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, for-	
	mativi, lavorativi o abitativi.	
	Tutte le attività sopraelencate potranno essere svolte sia	
	in Italia che all'estero.	
	TITOLO III SOCI	
	Art. 5 (Soci operatori ordinari)	

	Il numero dei soci, ogni rapporto con i quali dovrà essere i-	
	spirato al principio di parità di trattamento a condizioni e-	
	guali, è illimitato e variabile, ma non può essere inferiore	
	al minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capa-	
	cià di agire per avere compiuto la maggiore età, ed in par-	
	ticolare coloro che abbiano maturato una capacità professio-	
	nale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e co-	
	munque coloro che possano collaborare al raggiungimento dei	
	fini sociali.	
	L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello	
	scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del so-	
	cio all'attività della cooperativa; l'ammissione deve essere	
	coerente con la capacità di soddisfare gli interessi della	
	società, anche in relazione alle strategie imprenditoriali	
	di medio e lungo periodo.	
	L'ammissione da parte del Consiglio di Amministrazione del	
	socio cooperatore avverrà sulla base delle necessità operati-	
	ve della Cooperativa stessa e, pertanto, ogni nuovo socio	
	sarà ammesso solo ove sia in grado di adempiere le obbliga-	
	zioni assunte e di soddisfare specificatamente le necessità	
	medesime. Tutto ciò comporta che, entro un periodo di mesi	
	tre effettivamente lavorati, il Consiglio di Amministrazio-	
	ne, valutati non sussistenti i requisiti attitudinali che ne	
	hanno giustificato l'ammissione, possa in modo insindacabile	

	deliberarne l'esclusione.	
	E' consentita l'ammissione a soci cooperatori di elementi	
	tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario	
	al buon funzionamento della cooperativa.	
	Possono, altresì, essere ammesse come socie, a norma dell'ar-	
	ticolo 11 della Legge 381/91, le persone giuridiche, pubbli-	
	che o private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento	
	e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali e che	
	condividono gli scopi sociali della cooperativa stessa al fi-	
	ne di contribuire a migliorarne lo sviluppo.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci cooperatori)	
	Il Consiglio di amministrazione può deliberare l'ammissione	
	alla Cooperativa, in via provvisoria, quali soci lavoratori,	
	che con essa Cooperativa intrattengono un rapporto di lavo-	
	ro, autonomo o subordinato o appartenente a qualsiasi altra	
	tipologia prevista dalla legge:	
	a) di persone, aventi i requisiti di cui al c. 2 dell'art. 5	
	del presente statuto, per le quali sia reputato necessario	
	un periodo di inserimento (che, in ogni caso, non potrà ave-	
	re durata superiore a sei mesi), al fine di valutare effetti-	
	vamente sussistenti i requisiti personali ed attitudinali ne-	
	cessari per concorrere alla realizzazione degli scopi della	
	cooperativa;	
	b) di persone, aventi i requisiti di cui al c. 2 dell'art. 5	
	del presente statuto, il cui apporto alla Cooperativa sia	

	previsto come soltanto temporaneo, con esse stipulandosi un	
	contratto di lavoro, appartenente a qualsiasi tipologia am-	
	messa, di durata determinata, salvo proroga nei limiti di	
	legge;	
	c) di persone, anche prive dei requisiti di cui all'art. 5,	
	c. 2 del presente statuto, che abbisognino di un periodo di	
	formazione professionale, ovvero di integrazione di quella	
	posseduta, in vista dello stabile inserimento nella coopera-	
	tiva, in coerenza con gli scopi della stessa e con le sue	
	strategie, anche di medio e lungo periodo. I soci lavoratori	
	di cui sub a), fin tanto che duri il periodo di inserimento	
	della durata massima di sei mesi (pur se, eventualmente, su-	
	periore al periodo di prova stipulato ex art. 2096 c.c.), i	
	soci lavoratori temporanei di cui sub b) e i soci con i qua-	
	li sia costituito un rapporto di lavoro avente contenuto for-	
	mativo, anche solo concorrente, di cui sub c), per tutta la	
	durata del rapporto stesso, costituiscono, ai sensi del-	
	l'art. 2527, c. 3 cod. civ., una categoria speciale, avente	
	tutti i diritti e tutti gli obblighi degli altri soci, salvo	
	quello alla prosecuzione del rapporto societario e del rap-	
	porto di lavoro, rispettivamente, (a) in caso di valutazione	
	negativa circa l'avvenuta realizzazione dell'inserimento,	
	(b) di scadenza del termine di durata dell'apporto alla com-	
	pagine sociale, come determinato inizialmente o come proroga-	
	to, e (c) di decorso del tempo previsto per la formazione	

	senza che sia stato raggiunto, anche incolpevolmente da par-	
	te del lavoratore, il risultato formativo in vista del quale	
	il rapporto di lavoro, ulteriore rispetto a quello societa-	
	rio, sia stato costituito. Ferma, naturalmente, quanto all'e-	
	sercizio dei diritti sociali, ogni altra diversa od ulterio-	
	re disposizione del presente articolo e in genere del presen-	
	te statuto.	
	Il numero complessivo dei soci appartenenti alla categoria	
	speciale prevista dal presente articolo non può, in ogni ca-	
	so, superare un terzo del totale dei soci di cui all'art. 5.	
	La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in con-	
	formità con quanto previsto da apposito regolamento, stabili-	
	sce, fra le altre cose:	
	a) per i soci di cui alla lett. a) del c. 1, la durata del	
	periodo di prova relativo al rapporto di lavoro che con essi	
	sia instaurato e del periodo di inserimento previsto dal pre-	
	sente statuto, nel detto limite massimo di sei mesi;	
	b) per i soci di cui alla lett. b) del c. 1, la durata ini-	
	ziale del rapporto; anche l'eventuale proroga, tuttavia, con	
	precisazione della durata della stessa, dovrà essere delibe-	
	rata dal Consiglio di Amministrazione;	
	c) per i soci di cui alla lett. c) del c. 1, la durata del	
	periodo di formazione, nonchè, ove necessario e possibile, i	
	criteri e le modalità di articolazione e svolgimento delle	
	diverse fasi della formazione professionale, in coerenza con	

	il tipo legale cui appartenga il rapporto di lavoro instau-	
	rando; d) il valore della quota che il socio deve sottoscri-	
	vere al momento dell'ammissione.	
	Il termine del periodo di inserimento, previsto all'atto del-	
	l'ammissione dei soci di cui alla lett. a) e alla lett. c)	
	del c. 1, resta sospeso per tutto il tempo durante il quale	
	il socio lavoratore, per qualsiasi ragione (malattia, infor-	
	tunio, ferie, permessi, assenza sia arbitraria che consenti-	
	ta, sospensione della prestazione per mancanza di lavoro o	
	per qualsiasi altra causa, ecc.) non abbia reso le prestazio-	
	ni oggetto del contratto ulteriore rispetto a quello societa-	
	rio.	
	Ai fini del passaggio a socio ordinario, il socio appartenen-	
	te alla speciale categoria di cui alla lett. c) del c. 1, a	
	pena di decadenza dal diritto, almeno sei mesi prima dalla	
	scadenza del periodo di appartenenza alla categoria stessa,	
	deve presentare apposita domanda all'Organo amministrativo,	
	che verifica la sussistenza dei requisiti di cui all'artico-	
	lo 5 del presente statuto.	
	La conseguente deliberazione di ammissione deve essere comu-	
	nicata all'interessato e annotata a cura degli amministrato-	
	ri nel libro dei soci.	
	Il ristorno previsto dall'articolo 38 può non essere erogato	
	ai soci speciali, o anche corrisposto in misura inferiore	
	che non ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazio-	

	ne professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del	
	bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono esse-	
	re eletti nell'organo amministrativo della Cooperativa e non	
	godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis c. 1	
	del codice civile.	
	I soci di cui al c. 1 lett. a) possono recedere dal rapporto	
	societario e risolvere il rapporto di lavoro in qualsiasi mo-	
	mento, fino all'avvenuta adozione della delibera di loro am-	
	missione alla cooperativa quali soci ordinari.	
	I soci di cui al c. 1 lett. b) e lett. c) possono recedere	
	solo nei casi previsti dalla legge e dall'art. 13 del presen-	
	te statuto, pena il risarcimento dei danni eventualmente pa-	
	titi dalla Cooperativa.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente al-	
	la speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'arti-	
	colo 14 del presente statuto:	
	a) per i soci di cui alla lett. a) del c. 1, la valutazione	
	negativa resa, insindacabilmente e discrezionalmente, dal-	
	l'organo amministrativo, circa l'esito dell'inserimento, av-	
	venuta in qualsiasi momento entro il termine di scadenza del	
	periodo di sei mesi dalla costituzione del rapporto societa-	
	rio o del minore periodo di inserimento che sia stato previ-	

	sto;	
	b) per i soci di cui alla lett. c) del c. 1, l'inosservanza	
	dei doveri inerenti la formazione, nonché la valutazione ne-	
	gativa, resa insindacabilmente e discrezionalmente, dall'or-	
	gano amministrativo, circa la qualità della formazione conse-	
	guita, dell'inserimento nella società e dell'adeguamento al-	
	lo standard produttivo dell'impresa.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio di cui alla	
	lett. b) e alla lett. c) del c. 1, potrà essere escluso, con	
	delibera dell'Organo amministrativo, anche prima del termine	
	di durata del rapporto di lavoro ulteriore fissato al momen-	
	to della sua ammissione.	
	Le delibere di esclusione dalla società dei soci appartenen-	
	ti alla categoria speciale sono immediatamente efficaci, fin	
	dalla loro adozione da parte del Consiglio di Amministrazio-	
	ne, purchè assunte entro il termine del periodo di inserimen-	
	to, o del rapporto di lavoro o del periodo di formazione, an-	
	che se non comunicate entro gli stessi termini.	
	Sarà, invece, dalla loro comunicazione che decorreranno i	
	termini per l'impugnazione delle delibere di esclusione.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al	
	Consiglio di Amministrazione domanda debitamente sottoscrit-	
	ta che dovrà contenere:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, codice fiscale, residen-	

	za, luogo e data di nascita;	
	b) l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro svolta,	
	della condizione professionale, delle specifiche competenze	
	possedute e la manifestazione dell'intendimento di instaura-	
	re un ulteriore rapporto di lavoro in conformità con l'arti-	
	colo 3 comma 4 del presente statuto e con l'apposito regola-	
	mento;	
	c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere	
	nel rispetto dei limiti di legge e del limite minimo di par-	
	tecipazione stabilito dalla assemblea su proposta del consi-	
	glio di amministrazione;	
	d) la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente	
	il presente statuto ed i regolamenti della cooperativa e	
	l'impegno di attenersi alle deliberazioni legalmente adotta-	
	te dagli Organi sociali;	
	e) ogni altra informazione eventualmente richiesta dal Consi-	
	glio di Amministrazione al fine di accertare l'esistenza dei	
	requisiti per l'ammissione.	
	La domanda delle persone giuridiche dovrà contenere l'indica-	
	zione della ragione sociale, della forma giuridica e della	
	sede legale e l'indicazione dell'ammontare del capitale che	
	si intende sottoscrivere; dovrà, inoltre, essere allegata la	
	deliberazione dell'organo che ha autorizzato la domanda. Il	
	Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei re-	
	quisiti di cui all'art. 5 delibera sulla domanda di ammissio-	

	ne secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo	
	mutualistico e l'attività svolta.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interes-	
	sato e annotata, a cura degli amministratori, sul libro dei	
	soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni dalla richie-	
	sta che ne sia fatta dall'interessato, nel termine perento-	
	rio di 20 giorni dalla comunicazione che ne abbia avuto, mo-	
	tivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissio-	
	ne e comunicarla allo stesso. Qualora la domanda di ammissio-	
	ne non sia stata accolta dagli amministratori, chi l'abbia	
	proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dal-	
	la comunicazione dei motivi del diniego, chiedere che sull'i-	
	stanza si pronunci l'assemblea, la quale, se non appositamen-	
	te convocata, delibera sulle domande non accolte, in occasio-	
	ne delle successive convocazione.	
	Gli amministratori, nella relazione al bilancio, o nella no-	
	ta integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle de-	
	terminazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi so-	
	ci.	
	Art. 8 (Conferimenti dei soci operatori)	
	I conferimenti dei soci operatori devono avere ad oggetto	
	denaro, e sono rappresentati da quote nel limite minimo e	
	massimo previsto dalle Leggi tempo per tempo in vigore. La	
	quota complessivamente detenuta da ciascun socio non può es-	

	sere superiore ai limiti di legge. La società ha facoltà di	
	non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 del codice ci-	
	vile.	
	Art. 9 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Il socio lavoratore (ordinario o appartenente alla categoria	
	speciale) e il socio volontario non possono sottoporre a pe-	
	gno o vincoli volontari nè cedere la propria quota nemmeno	
	per la parte eccedente il numero minimo previsto per far par-	
	te della società.	
	Eccezionalmente, il Consiglio di Amministrazione può autoriz-	
	zare la cessione totale o parziale delle quote eccedenti il	
	minimo deliberato dall'Assemblea, ma solo ad un soggetto che	
	sia socio sovventore o finanziatore.	
	In caso di cessione delle quote che porti il socio al di sot-	
	to del minimo, si risolvono contestualmente e consensualmen-	
	te, a far tempo dalla data fissata ed autorizzata per la ces-	
	sione, sia il rapporto societario che quello ulteriore di la-	
	voro e ogni rapporto mutualistico in genere.	
	Il Consiglio di Amministrazione, eccezionalmente e con moti-	
	vata delibera, può autorizzare un socio lavoratore o un so-	
	cio volontario di nuova ammissione anziché a sottoscrivere	
	quote ad acquistarle da uno o più degli altri soci lavorato-	
	ri o volontari, purchè tutti raggiungano o mantengano la quo-	
	ta minima prevista.	
	Art. 10 (Obblighi del socio)	

	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dal-	
	lo statuto i soci sono obbligati:	
	a) al versamento con le modalità e nei termini fissati dal	
	consiglio di amministrazione del capitale sottoscritto;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;	
	c) mettere a disposizione le proprie capacità professionali	
	e il proprio lavoro in relazione al tipo e allo stato	
	dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni	
	di lavoro disponibile per la cooperativa, come previsto	
	dall'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme restan-	
	do le esigenze della cooperativa.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei so-	
	ci è quello risultante dal libro soci. La variazione del do-	
	micilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione	
	della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera rac-	
	comandata diretta alla Cooperativa.	
	Art. 11 (Diritti dei soci)	
	I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il li-	
	bro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di	
	ottenerne estratti a proprie spese.	
	Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo	
	richieda, gli stessi hanno inoltre diritto di esaminare il	
	libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di	
	amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato	

	esecutivo, se esiste. L'esame deve essere svolto attraverso	
	un rappresentante, eventualmente assistito da un professioni-	
	sta di sua fiducia.	
	Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata ese-	
	cuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbli-	
	gazioni contratte con la società.	
	Art. 12 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio lavoratore si perde per recesso, esclu-	
	sione o per causa di morte, se il socio è persona fisica;	
	per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquida-	
	zione se il socio è diverso da persona fisica.	
	Art. 13 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il so-	
	cio:	
	A) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	B) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali;	
	C) che sia in possesso dei requisiti di legge per avere di-	
	ritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità;	
	D) che, per mancanza di lavoro da oltre 60 giorni sia stato	
	sospeso dal lavoro e dalla retribuzione o dal corrispettivo	
	(per quanto la cooperativa è legittimata a deliberare);	
	E) che cessi l'attività di volontariato presso la stessa. Il	
	recesso non può essere parziale.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata alla cooperati-	

	va con raccomandata o con altre modalità che garantiscano	
	l'effettivo ricevimento. Il consiglio di amministrazione de-	
	ve esaminarla entro sessanta giorni dalla	
	ricezione, verificando se ricorrono i motivi che a norma del-	
	la legge e del presente statuto legittimano il recesso. Se	
	non sussistono i presupposti del recesso, il consiglio di am-	
	ministrazione deve darne immediatamente comunicazione al so-	
	cio che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunica-	
	zione, può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitra-	
	le di cui all'art. 66, previo esperimento del tentativo di	
	conciliazione. Salvo diversa e motivata decisione del consi-	
	glio di amministrazione, la comunicazione del provvedimento	
	di accoglimento della domanda comporta la risoluzione imme-	
	diata del rapporto sociale, come pure dell'ulteriore rappor-	
	to di lavoro instaurato dal socio con la cooperativa. Il re-	
	cesso ha effetto sia per quanto riguarda il rapporto sociale	
	che il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provve-	
	dimento di accoglimento della domanda.	
	Art. 14 (Esclusione)	
	L'esclusione del socio, oltre che nei casi previsti dalla	
	legge, può essere deliberata dal consiglio d'amministrazione	
	allorché:	
	1. il socio commetta gravi inadempienze delle obbligazioni	
	che derivano dalla legge, dal presente statuto, dai regola-	
	menti sociali, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli	

	organi sociali nonché dalle obbligazioni che derivano dal	
	rapporto mutualistico;	
	2. Il socio senza giustificato motivo e pur dopo formale in-	
	timazione scritta, si renda moroso nel pagamento della quota	
	sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti	
	ad altro titolo verso la società;	
	3. Il socio non sia più in grado di concorrere al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali, venendo meno ad uno a più previ-	
	sioni di cui all'articolo 5 che precede, oppure non possieda	
	o abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione	
	alla società;	
	4. Il socio, senza essere autorizzato dal consiglio d'ammini-	
	strazione, svolga o si accinga a svolgere, in proprio o in	
	qualsiasi forma per conto di imprese terze, attività in con-	
	correnza o contraria agli interessi sociali;	
	5. Il socio lavoratore abbia visto risolto l'ulteriore rap-	
	porto di lavoro subordinato:	
	a) per mancato superamento del periodo di prova deciso dalla	
	cooperativa;	
	b) per mutuo consenso;	
	c) per dimissioni, anche in periodo di prova;	
	d) per licenziamento per giusta causa o giustificato motivo	
	soggettivo;	
	e) per licenziamento per giustificato motivo oggettivo	
	nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge	

	ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del	
	reddito dei lavoratori che presuppongano lo scioglimento del	
	rapporto di lavoro nonché per l'avvenuto superamento del pe-	
	riodo di comporto in caso di infortunio o malattia;	
	f) per perdita di appalto da parte della cooperativa, con	
	conseguente assunzione presso diverso datore di lavoro;	
	g) per cessione di ramo d'azienda da parte della cooperati-	
	va, con conseguente prosecuzione del rapporto di lavoro pres-	
	so diverso datore di lavoro;	
	h) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia	
	stato risolto dalla cooperativa per inadempimento. In caso	
	di licenziamento per giustificato motivo oggettivo il Consi-	
	glio di Amministrazione può escludere il socio, a seguito di	
	reiterata o prolungata inattività del socio stesso, per cau-	
	se oggettive date dall'impossibilità per la cooperativa di	
	offrire nuove occasioni di lavoro o dal disinteresse allo	
	scambio mutualistico da parte del socio stesso. A tal fine	
	il CdA adotterà il provvedimento di esclusione dopo l'appro-	
	vazione del bilancio relativo all'esercizio nel corso del	
	quale si è verificata la cessazione del rapporto lavorativo.	
	In caso di licenziamento collettivo, qualora ricorrano ade-	
	quate motivazioni da riscontro fattuale e documentale, il	
	CdA potrà adottare il provvedimento di esclusione trascorsi	
	sei mesi dalla data di cessazione del rapporto lavorativo.	
	6) Il socio che abbia volontariamente rassegnato le proprie	

	dimissioni dal rapporto ulteriore di lavoro subordinato o ab-	
	bia dichiarato la propria volontà di interrompere qualsiasi	
	altro rapporto di lavoro non subordinato;	
	7) Il socio venga dichiarato interdetto, inabilitato o falli-	
	to;	
	8) Il socio venga condannato con sentenza penale definitiva	
	per reati la cui gravità renda improseguibile il rapporto so-	
	ciale;	
	9) Il socio cooperatore, per fatto ad esso imputabile, arre-	
	chi danni gravi alla cooperativa, anche ledendone, in qual-	
	siasi modo, verso soggetti terzi, vieppiù se clienti della	
	cooperativa, l'immagine pubblica;	
	10) Il socio cooperatore, senza giustificato motivo, si rifiu-	
	ti, benché formalmente invitato, di partecipare ai lavori	
	della cooperativa o di rendere le prestazioni ad esso richie-	
	ste nell'ambito del rapporto sociale.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione ha effet-	
	to dalla annotazione nel libro soci e determina anche la ri-	
	soluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	Contro la deliberazione di esclusione l'interessato, entro	
	sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedu-	
	re di cui all'articolo 66.	
	Art. 15 (Liquidazione)	
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso delle	
	somme versate per liberare le quote da essi sottoscritte, au-	

	mentate di quelle ad essi eventualmente attribuite per riva-	
	lutazione e ristorno a norma dei successivi artt. 37 e 38	
	del presente statuto.	
	La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'eser-	
	cizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limita-	
	tamente al socio lavoratore, diventa operativo, eventualmen-	
	te ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capita-	
	le e, comunque, mai superiore all'importo di cui al preceden-	
	te comma.	
	Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alla	
	cooperativa fino a concorrenza di ogni eventuale credito li-	
	quido, deve essere eseguito entro 180 giorni dall'approvazio-	
	ne del bilancio stesso, fatta eccezione per la frazione del-	
	la quota assegnata al socio ai sensi dell'art. 2545 quin-	
	quies, la cui liquidazione unitamente agli interessi legali,	
	può essere corrisposta in più rate entro un termine massimo	
	di cinque anni.	
	Art. 16 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso del capitale	
	da lui effettivamente versato, eventualmente rivalutato nel-	
	la misura e con le modalità di cui al precedente articolo 15.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla	

	quale risultino gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi entro 6 mesi dalla	
	data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li	
	rappresenterà di fronte alla società. In difetto di tale de-	
	signazione si applica l'art. 2347 commi 2 e 3 del codice ci-	
	vile.	
	Art. 17 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, re-	
	sponsabilità dei soci cessati)	
	La cooperativa non è tenuta al rimborso del capitale in favo-	
	re dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio dece-	
	duto ove questo non sia stato richiesto entro cinque anni	
	dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel	
	quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al	
	socio, è divenuto operativo. Il valore delle quote per le	
	quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto	
	sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo	
	alla riserva legale.	
	La cooperativa può compensare il debito derivante dal rimbor-	
	so del capitale, dal pagamento della prestazione mutualisti-	
	ca o dal rimborso dei prestiti, con il credito derivante da	
	penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimen-	
	to danni e da prestazioni mutualistiche. Il socio che cessa	
	di far parte della società risponde verso questa, per il pa-	
	gamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno	
	in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.	

	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello	
	stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso	
	la Società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	TRATTAMENTO ECONOMICO E REGIME PREVIDENZIALE E ASSICURATIVO	
	DEI SOCI	
	Art. 18 (Trattamento economico dei soci)	
	Il trattamento economico corrisposto ai soci lavoratori su-	
	bordinati durante l'esercizio sociale applica, in correlazio-	
	ne alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, le pre-	
	visioni dei contratti collettivi di tempo in tempo stipulati	
	- da parte delle associazioni di categoria cui la società a-	
	derisca - per i soci lavoratori delle cooperative operanti	
	nei settori di attività nei quali ciascuno di essi soci ef-	
	fettivamente presta la sua opera.	
	In mancanza di detti contratti, si farà riferimento a quelli	
	vigenti per le categorie di lavoratori similari, compatibil-	
	mente con la natura associativa del rapporto so-	
	cio-cooperativa e pertanto con le esigenze sociali.	
	Il trattamento economico dei soci lavoratori che intrattengo-	
	no rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in as-	
	senza di contratti o accordi collettivi specifici, stipulati	
	dalle associazioni di categoria di cui al comma 1, deve cor-	

	rispondere ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe	
	rese in forma di lavoro autonomo.	
	Trattamenti economici ulteriori possono essere deliberati	
	dall'assemblea nei limiti e ai sensi del c. 2 dell'art. 3	
	della legge 3.4.01 n. 142.	
	Ai fini del trattamento economico dei soci lavoratori si ap-	
	plica il rapporto concernente le differenze retributive tra	
	i lavoratori di cui all'articolo 13 del d.lgs 112/2017.	
	E' in facoltà della cooperativa, nel rispetto della regola	
	di parità di trattamento, in relazione alle esigenze azienda-	
	li, in caso di mancanza o riduzione di commesse, sospendere	
	dall'attività lavorativa i soci lavoratori appartenenti alla	
	categoria ordinaria e a quella speciale.	
	Art. 19 (Contribuzione)	
	Ai fini della contribuzione previdenziale e assicurativa, si	
	fa riferimento alle normative vigenti, previste per le diver-	
	se tipologie di rapporti di lavoro adottabili.	
	Art. 20 (Regolamento)	
	L'assemblea adotta il regolamento interno di cui all'art. 6	
	della legge 142/01.	
	Tale regolamento prevede, in particolare, l'attribuzione al-	
	l'assemblea della facoltà di deliberare, all'occorrenza, un	
	piano di crisi aziendale e quella di deliberare, nell'ambito	
	di tale piano, forme di apporto, anche economico, da parte	
	dei soci lavoratori.	

	TITOLO V	
	SOCI VOLONTARI	
	Art. 21 (Soci volontari)	
	Possono rivolgere domanda di ammissione a socio coloro che,	
	condividendo lo scopo e le finalità della cooperativa, siano	
	intenzionati a prestare la loro attività in modo gratuito in	
	qualità di soci volontari, secondo quanto previsto dall'arti-	
	colo 2 della Legge 8 novembre 1991 numero 381. Il numero dei	
	soci volontari non può superare la metà del numero complessi-	
	vo dei soci.	
	TITOLO VI	
	SOCI FINANZIATORI	
	Capo I - Disciplina di riferimento Art. 22 (Norme applicabi-	
	li)	
	Oltre ai soci cooperatori di cui al Titolo III e ai soci vo-	
	lontari di cui al Titolo V del presente Statuto, possono es-	
	sere ammessi alla Cooperativa soci finanziatori di cui al-	
	l'art. 2526 cod. civ. Rientrano in tale categoria anche i so-	
	ci sovventori disciplinati dall'art. 4 della legge 31 genna-	
	io 1992, n. 59, nonché le azioni di partecipazione cooperati-	
	va di cui agli artt. 5 e 6 della stessa legge n. 59.	
	Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo,	
	ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a	
	proposito dei soci cooperatori ordinari, in quanto compatibi-	
	li con la natura del rapporto. Non si applicano le disposi-	

	zioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di in-	
	compatibilità e le condizioni di trasferimento.	
	Capo II - Soci sovventori	
	Art. 23 (Soci sovventori)	
	Qualora vengano costituiti dalla Cooperativa, con delibera-	
	zione dell'Assemblea, i fondi per lo sviluppo tecnologico o	
	per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale di cui	
	all'art. 4 L. n. 59/92, al fine di agevolare il conseguimen-	
	to degli scopi sociali e la realizzazione dell'oggetto, pos-	
	sono essere ammessi soci sovventori, sia persone fisiche che	
	persone giuridiche, nei limiti previsti dalle leggi vigenti.	
	I conferimenti dei soci sovventori sono imputati ad una spe-	
	cifica sezione del capitale sociale.	
	I conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in natu-	
	ra o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative tra-	
	sferibili del valore massimo di €.500,00 (euro	
	cinquecento/00), secondo la deliberazione assembleare in se-	
	de di emissione dei titoli. La Società ha facoltà di non e-	
	mettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 del codice civile.	
	Art. 24 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)	
	Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea in occa-	
	sione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori	
	possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente pre-	
	vio gradimento dell'Organo amministrativo.	
	Pertanto, il socio che intenda trasferire le azioni deve co-	

	municare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e	
	gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal	
	ricevimento della comunicazione.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indica-	
	to dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministra-	
	tori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancan-	
	za, il socio potrà vendere a chiunque.	
	Art. 25 (Deliberazione di emissione)	
	L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve	
	essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea con la	
	quale devono essere stabiliti:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Orga-	
	no amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperato-	
	ri sulle azioni emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli	
	eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando	
	che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in	
	misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto	
	per i soci ordinari;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini del-	
	l'emissione dei titoli.	

	Art. 26 (Recesso dei soci sovventori)	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civi-	
	le, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora	
	sia decorso il termine minimo di durata del conferimento sta-	
	bilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni a	
	norma del precedente articolo.	
	Capo III - Azioni di partecipazione cooperativa Art. 27 (A-	
	zioni di partecipazione cooperativa)	
	Con deliberazione dell'Assemblea, la Cooperativa può adotta-	
	re procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo	
	sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto sta-	
	bilito dall'art. 5 della legge 59/92. In tal caso la Coopera-	
	tiva può emettere azioni di partecipazione cooperativa, an-	
	che al portatore se interamente liberate, prive del diritto	
	di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili. L'As-	
	semblea, in sede di delibera di emissione delle azioni di	
	partecipazione cooperativa, determina:	
	- l'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei li-	
	miti sopra indicati;	
	- la durata delle azioni, in relazione ai programmi plurien-	
	nali approvati dall'Assemblea;	
	- i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle azioni	
	di partecipazione cooperativa, nonchè per il collocamento	
	delle azioni eventualmente rimaste inopstate.	
	Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emes-	

	se per un ammontare non superiore al valore contabile delle	
	riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dal-	
	l'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministe-	
	ro delle Attività Produttive. Il valore di ciascuna azione e	
	di euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero).	
	Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offer-	
	te, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavorato-	
	ri dipendenti della Cooperativa.	
	Ai possessori delle azioni di partecipazione cooperativa	
	spetta una remunerazione massima maggiorata di 2 (due) punti	
	rispetto a quella dei soci cooperatori.	
	All'atto dello scioglimento della Società, le azioni di par-	
	tecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rim-	
	borso del capitale sulle altre azioni, per l'intero valore	
	nominale.	
	La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite	
	non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di	
	partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdi-	
	ta che eccede il valore nominale complessivo delle altre a-	
	zioni. I possessori di azioni di partecipazione cooperativa	
	sono obbligati:	
	a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo le moda-	
	lità e nei termini previsti in sede di emissione;	
	b) all'osservanza dello statuto e degli altri atti interni,	
	limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.	

	Art. 28 (Recesso)	
	Ai detentori di azioni di partecipazione cooperativa il di-	
	ritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine mini-	
	mo di durata delle azioni stabilito dall'Assemblea in sede	
	di emissione delle azioni medesime.	
	Capo IV - Strumenti finanziari partecipativi Art. 29 (Stru-	
	menti finanziari partecipativi)	
	Possono essere ammessi come soci finanziatori della Coopera-	
	tiva, ai sensi dell'art. 2526 del codice civile, i sotto-	
	scrittori di altri strumenti finanziari, oltre a quelli pre-	
	visti dagli artt. 4, 5 e 6 della legge n. 59/92 e di cui ai	
	precedenti Capi I e II.	
	Art. 30 (Conferimento e azioni dei soci finanziatori)	
	I conferimenti dei soci finanziatori, di cui al presente Ca-	
	po, sono imputati ad una specifica sezione del capitale so-	
	ciale della Cooperativa.	
	I conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in natu-	
	ra o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative tra-	
	sferibili del valore di €.500,00 (euro cinquecento/00). Ogni	
	socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a	
	venti. La Società ha facoltà di non emettere i titoli ai sen-	
	si dell'art. 2346 del codice civile.	
	Art. 31 (Modalità di emissione delle azioni)	
	L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori, di	
	cui al presente Capo, deve essere disciplinata con delibera-	

	zione dell'Assemblea straordinaria, con la quale devono esse-	
	re stabiliti: l'importo complessivo dell'emissione; le moda-	
	lità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azio-	
	ni e esse, ovvero l'autorizzazione agli amministratori ad e-	
	scludere o limitare lo stesso, in conformità con quanto pre-	
	visto dagli artt. 2524 e 2441 del codice civile e in conside-	
	razione dei limiti disposti per i soci cooperatori dalle let-	
	tere b) e c) dell'articolo 2514 del codice civile, autorizza-	
	zione che dovrà essere specificata su proposta motivata de-	
	gli amministratori stessi.	
	Con la stessa deliberazione potranno essere stabiliti il	
	prezzo di emissione delle azioni, in proporzione all'importo	
	delle riserve divisibili di cui al successivo articolo 36	
	comma 1, lettera d), ad esse spettante, e gli eventuali di-	
	ritti patrimoniali ovvero amministrativi eventualmente attri-	
	buiti ai portatori delle azioni stesse in deroga alle dispo-	
	sizioni generali contenute nel presente statuto.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fi-	
	ni del collocamento dei titoli.	
	Art. 32 (Diritti patrimoniali)	
	Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella ri-	
	partizione degli utili nella misura stabilita dalla delibera-	
	zione dell'assemblea straordinaria di cui all'articolo prece-	
	dente. Qualora sia attribuito, il privilegio deve essere cor-	

	risposto anche nel caso in cui l'Assemblea decida di non re-	
	munerare le azioni dei soci cooperatori. La remunerazione	
	delle azioni sottoscritte dai soci cooperatori, in qualità	
	di soci finanziatori, non può essere superiore a due punti	
	rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a)	
	dell'articolo 2514 c.c. La delibera di emissione, può stabi-	
	lire in favore delle azioni destinate ai soci finanziatori	
	l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a riser-	
	va divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra capi-	
	tale conferito dai soci finanziatori medesimi e patrimonio	
	netto.	
	La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite	
	non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei	
	soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede	
	il valore nominale complessivo delle azioni dei soci coopera-	
	tori. In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni	
	di socio finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimbor-	
	so del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci coopera-	
	tori, per il loro intero valore. Ai fini della determinazio-	
	ne del valore delle azioni si terrà conto sia del valore no-	
	minale, sia della quota parte di riserve divisibili, ivi com-	
	presa la riserva da sovrapprezzo.	
	Art. 33 (Recesso dei soci finanziatori)	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civi-	
	le, ai soci finanziatori il diritto di recesso spetta quando	

	sia decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla	
	data di iscrizione nel libro soci. Fermi restando i casi pre-	
	visti dalla legge, la deliberazione di emissione delle azio-	
	ni può escludere la possibilità di recesso, ovvero stabilire	
	un periodo maggiore. In tutti i casi in cui è ammesso il re-	
	cesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire secondo le mo-	
	dalità previste dagli artt. 2437-bis e seguenti del codice	
	civile, per un importo corrispondente al valore nominale e	
	alla quota parte di riserve divisibili ad esse spettanti,	
	ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.	
	TITOLO VII	
	OBBLIGAZIONI E STRUMENTI FINANZIARI NON PARTECIPATIVI	
	Art. 34 (Obbligazioni)	
	L'emissione di obbligazioni ordinarie è deliberata dall'orga-	
	no amministrativo, mentre l'emissione di obbligazioni conver-	
	tibili è deliberata dall'assemblea straordinaria.	
	L'assemblea, con apposita delibera adottata in sede straordi-	
	naria, può attribuire all'organo amministrativo la facoltà	
	di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili, si-	
	no ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di	
	cinque anni dalla data della deliberazione, esclusa, comun-	
	que, la facoltà di escludere o limitare il diritto di opzio-	
	ne spettante ai soci o ai possessori di altre obbligazioni	
	convertibili. Si applicano tutte le altre disposizioni della	
	Sezione VII capo V del Libro V codice civile.	

	Art. 35 (Strumenti finanziari non partecipativi)	
	La cooperativa può emettere strumenti finanziari non parteci-	
	pativi, diversi dalle obbligazioni, forniti di specifici di-	
	ritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, esclu-	
	so comunque il voto nell'assemblea generale dei soci e ciò a	
	fronte dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di o-	
	pera o servizi. L'emissione di strumenti finanziari è delibe-	
	rata dall'assemblea straordinaria dei soci. In tal caso, con	
	regolamento approvato dalla stessa assemblea straordinaria,	
	sono stabiliti:	
	- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli	
	emessi ed il relativo valore nominale unitario;	
	- le modalità di circolazione;	
	- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità	
	di corresponsione degli interessi;	
	- il termine di scadenza e le modalità di rimborso. La deli-	
	berazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che	
	vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini	
	del collocamento dei titoli.	
	TITOLO VIII	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 36 (Elementi costitutivi)	
	II patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori;	

	2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluen-	
	ti nel Fondo per il potenziamento aziendale;	
	3) dai conferimenti effettuati dagli azionisti di partecipa-	
	zione cooperativa;	
	4) dai conferimenti effettuati dagli altri soci finanziatori;	
	b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili	
	di cui all'art. 37 lett. a) e con il valore delle azioni e-	
	ventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed a-	
	gli eredi di soci deceduti;	
	c) dalla riserva straordinaria;	
	d) dalla riserva divisibile formata con le quote di utili di	
	esercizio di cui all'articolo 37 lettera f) del presente Sta-	
	tuto;	
	e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o previ-	
	sta per legge.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa	
	con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite	
	della quota sottoscritta.	
	Le riserve, salve quella di cui alla precedente lettera d),	
	sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ri-	
	partite tra i soci cooperatori durante la vita della coopera-	
	tiva, nè all'atto del suo scioglimento.	
	Art. 37 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	

	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo	
	provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea	
	dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora ven-	
	ga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano par-	
	ticolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto del-	
	la Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione	
	sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrati-	
	va al bilancio.	
	Nella redazione del bilancio devono essere riportati separa-	
	tamente i dati relativi all'attività svolta con i soci, di-	
	stinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.	
	Gli amministratori ed i sindaci, ove nominati, debbono, nel-	
	le relazioni di cui agli articoli 2428 e 2429 codice civile	
	indicare specificatamente i criteri seguiti nella gestione	
	per il conseguimento degli scopi mutualistici. L'Assemblea	
	che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli u-	
	tili annuali destinandoli:	
	a) una quota non inferiore al 30% alla riserva legale indivi-	
	sibile;	
	b) una quota al fondo mutualistico per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità	
	previste dalla legge;	
	c) un'eventuale quota destinata ai soci cooperatori a titolo	

	di ristorno nei limiti e secondo le previsioni stabilite dal-	
	le leggi vigenti in materia;	
	d) un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capi-	
	tale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, da	
	distribuire:	
	1) ai soci cooperatori, in misura non superiore all'interes-	
	se massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due	
	punti e mezzo;	
	2) ai soci sovventori e ai possessori di azioni di partecipa-	
	zione cooperativa, in misura non superiore a quanto stabili-	
	to dal precedente punto 1), aumentata fino a 2 punti;	
	3) ai possessori di strumenti finanziari partecipativi - sia-	
	no essi cooperatori o soggetti diversi dai soci cooperatori	
	- in misura non superiore a quanto stabilito nel precedente	
	punto 1);	
	e) una eventuale quota ad aumento gratuito del capitale so-	
	ciale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle	
	leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutuali-	
	stici ai fini fiscali;	
	f) un'eventuale quota alla riserva divisibile destinata ai	
	possessori di strumenti finanziari partecipativi, diversi	
	dai soci cooperatori;	
	g) quanto residua alla riserva straordinaria.	
	L'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni	
	obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mu-	

	tualistici ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni	
	dei commi precedenti, che la totalità degli utili di eserci-	
	zio sia devoluta alle riserve indivisibili.	
	In ogni caso non potranno essere distribuiti dividendi e non	
	potrà essere effettuata la rivalutazione gratuita del capita-	
	le sociale, finché non si sia provveduto alla totale ricosti-	
	tuzione delle riserve eventualmente utilizzate a copertura	
	di perdite di esercizio.	
	Art. 38 (Ristorni)	
	L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio	
	di esercizio può appostare somme al conto economico a titolo	
	di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'atti-	
	vità mutualistica.	
	L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera	
	sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito	
	mediante una o più delle seguenti forme:	
	- erogazione diretta;	
	- aumento del valore della quota detenuta da ciascun socio;	
	- emissione di obbligazioni;	
	- emissione di strumenti finanziari. La ripartizione del ri-	
	storno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando	
	la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorren-	
	ti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto pre-	
	visto in apposito regolamento.	
	TITOLO IX	

	ASSEMBLEA DEI SOCI E ASSEMBLEE SPECIALI	
	Art. 39 (Qualificazione e competenze)	
	L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.	
	L'Assemblea ordinaria:	
	1) approva il bilancio consuntivo con la relazione del consiglio di amministrazione e, se dovesse ritenerlo utile, approva anche l'eventuale bilancio preventivo;	
	2) determina il periodo di durata del mandato e il numero dei componenti il consiglio di amministrazione, nel rispetto di quanto disposto nel successivo articolo 52 del presente statuto e provvede alle relative nomine ;	
	3) determina la misura dei compensi da corrispondersi agli amministratori per la loro attività collegiale;	
	4) nomina i componenti del collegio sindacale ed elegge tra questi il Presidente, fissandone i compensi spettanti;	
	5) conferisce, su proposta del collegio sindacale se nominato, l'incarico di revisione legale dei conti, secondo quanto previsto nel successivo articolo 63 del presente statuto e determina il corrispettivo relativo all'intera durata dell'incarico;	
	6) delibera sulla revoca degli amministratori, dei sindaci e dell'incaricato della revisione legale dei conti, alle condizioni di legge, nonché sull'azione di responsabilità degli stessi;	
	7) approva i regolamenti previsti dal presente statuto con	

	le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria;	
	8) delibera sulle domande di ammissione del socio non accol-	
	te dal consiglio di amministrazione;	
	9) delibera all'occorrenza piani di crisi aziendale con pre-	
	visioni atte a farvi fronte, nel rispetto delle disposizioni	
	dell'apposito regolamento e dalle leggi vigenti in materia;	
	10) delibera la corresponsione di eventuali trattamenti eco-	
	nomici ulteriori rispetto a quanto previsto nel Regolamento	
	Interno, nel rispetto delle disposizioni di legge;	
	11) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi	
	dell'articolo 38 del presente Statuto;	
	12) delibera sulla emissione delle azioni destinate ai soci	
	sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al	
	precedente art. 25, nonché sui voti spettanti secondo i con-	
	ferimenti;	
	13) delibera sulla emissione delle azioni di partecipazione	
	cooperativa;	
	14) approva, previo parere dell'Assemblea speciale dei pos-	
	essori di azioni di partecipazione cooperativa, lo stato di	
	attuazione dei programmi pluriennali in relazione ai quali	
	sono state emesse le azioni medesime;	
	15) approva il bilancio sociale in conformità con le linee	
	guida stabilite con decreto del Ministero del Lavoro e delle	
	Politiche sociali ai sensi del d.lgs. 112/2017;	
	16) delibera sull'adesione ad un gruppo cooperativo pariteti-	

	co;	
	17) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua	
	competenza dalla legge e dal presente statuto. Sono di compe-	
	tenza dell'assemblea straordinaria:	
	- le modifiche dello statuto, salvo quanto previsto dall'ar-	
	ticolo 54 comma 2 del presente statuto;	
	- la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri	
	dei liquidatori;	
	- le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal pre-	
	sente statuto.	
	L'attribuzione all'organo amministrativo di deliberare che pos-	
	sono essere per legge di competenza dell'assemblea, di cui	
	all'articolo 54 secondo comma 2 del presente statuto, non fa	
	venire meno la competenza principale dell'assemblea, che man-	
	tiene il potere di deliberare in materia.	
	Art. 40 (Convocazione dell'assemblea)	
	L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo	
	almeno una volta all'anno, entro i termini previsti dal-	
	l'art. 37.	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che	
	l'Organo amministrativo lo creda necessario ovvero, per la	
	trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano al-	
	meno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottoponga-	
	no alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Am-	
	ministratori.	

	In questo ultimo caso la convocazione deve avere luogo senza	
	ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della	
	richiesta.	
	La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argo-	
	menti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su	
	proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o	
	di una relazione da essi predisposta.	
	L'assemblea può essere convocata nel comune ove ha sede la	
	società ovvero in qualsiasi altro luogo, in Italia. L'Assem-	
	blea è convocata secondo le seguenti modalità, alternative	
	tra loro:	
	a) pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica	
	almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunan-	
	za;	
	b) pubblicazione sul quotidiano "La Gazzetta di Parma" alme-	
	no quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza;	
	c) qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avve-	
	nuto ricevimento dell'avviso almeno otto giorni prima di	
	quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire ai soci al	
	domicilio risultante dal libro dei soci. In caso di convoca-	
	zione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simi-	
	lari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, al-	
	l'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito	
	che siano stati espressamente comunicati dal socio	
	Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il gior-	

	no, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonchè l'elenco delle	
	materie da trattare.	
	Art. 41 (Assemblee di seconda e ulteriore convocazione)	
	Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data	
	di seconda e ulteriore convocazione, qualora anche la secon-	
	da convocazione andasse deserta. Le assemblee in seconda o	
	ulteriore convocazione devono svolgersi entro trenta giorni	
	dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di	
	prima convocazione. L'avviso di convocazione può indicare al	
	massimo una data ulteriore per l'assemblea successiva alla	
	seconda. L'assemblea di ulteriore convocazione non può tener-	
	si il medesimo giorno dell'assemblea di precedente convoca-	
	zione.	
	Art. 42 (Assemblea totalitaria)	
	In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa	
	regolarmente costituita in forma totalitaria quando é rappre-	
	sentato l'intero capitale sociale e ad essa partecipa la mag-	
	gioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di con-	
	trollo. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti	
	può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non	
	si ritenga sufficientemente informato.	
	Nell'ipotesi di cui al precedente comma, dovrà essere data	
	tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai com-	
	ponenti dell'organo amministrativo e di controllo non presen-	
	ti.	

	Art. 43 (Assemblea ordinaria: determinazione dei quorum)	
	In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente	
	costituita quando sia presente o rappresentata la metà più	
	uno dei voti dei soci aventi diritto al voto. In seconda con-	
	vocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita	
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati	
	aventi diritto al voto. L'Assemblea ordinaria, in prima, se-	
	conda e in ogni ulteriore convocazione, delibera a maggioran-	
	za assoluta dei voti presenti o rappresentati.	
	Art. 44 (Assemblea straordinaria: determinazione dei quorum)	
	In prima convocazione l'Assemblea straordinaria è regolarmen-	
	te costituita quando sia presente o rappresentata la metà	
	più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è regolar-	
	mente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenu-	
	ti o rappresentati aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea straordinaria, in prima, seconda e in ogni ulte-	
	riore convocazione, delibera a maggioranza assoluta dei voti	
	presenti o rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'or-	
	dine del giorno.	
	Sullo scioglimento e la liquidazione della società l'assem-	
	blea deve deliberare con il voto favorevole dei 3/5 dei pre-	
	senti o rappresentati aventi diritto al voto.	
	Art. 45 (Norme per il computo dei quorum)	
	Si considerano presenti i soci che al momento della verifica	

	del quorum costitutivo siano identificati dal presidente e	
	dai suoi ausiliari.	
	La mancanza del quorum costitutivo rende impossibile lo svol-	
	gimento dell'assemblea; in tal caso la stessa potrà tenersi	
	in seconda o ulteriore convocazione.	
	Il quorum costitutivo è verificato all'inizio dell'assem-	
	blea. La mancanza del quorum costitutivo impedisce lo svolgi-	
	mento della votazione. Qualora il quorum costitutivo venga	
	meno dopo la valida costituzione dell'assemblea, il presiden-	
	te dovrà dichiarare sciolta l'assemblea. Le deliberazioni ap-	
	provate sino al venire meno del quorum costitutivo restano	
	valide ed acquistano efficacia ai sensi di legge.	
	Il calcolo delle maggioranze avviene in base al numero di vo-	
	ti spettanti ai soci.	
	Art. 46 (Diritto di voto)	
	Nelle Assemblies hanno diritto al voto coloro che risultano i-	
	scritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non sia-	
	no in mora nei versamenti dovuti.	
	Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo voto,	
	qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.	
	Ai soci cooperatori persone giuridiche di cui all'ultimo com-	
	ma dell'art. 5, è riconosciuto un voto per ogni euro	
	10.000,00 (diecimila virgola zero zero) di capitale possedu-	
	to e fino ad un massimo di cinque.	
	Ai soci finanziatori, cui nella delibera di emissione sia	

	stato riconosciuto il diritto di voto nelle assemblee genera-	
	li, è attribuito un numero di voti proporzionale al numero	
	delle azioni sottoscritte.	
	I voti attribuiti ai soci finanziatori non devono superare	
	il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o	
	rappresentati in ciascuna assemblea.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti	
	dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente en-	
	tro la misura consentita, applicando un coefficiente corret-	
	tivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti	
	ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi	
	portato. Ai soci cooperatori non possono essere attribuiti	
	voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.	
	Art. 47 (Rappresentanza del socio in assemblea: le deleghe)	
	Fermi restando i divieti di cui all'art. 2372, i soci che,	
	per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente	
	all'Assemblea hanno la facoltà di farsi rappresentare soltan-	
	to da un altro socio avente diritto al voto e appartenente	
	alla medesima categoria di socio cooperatore o finanziatore.	
	I soci delegati devono dimostrare la propria legittimazione	
	mediante documento scritto. La società acquisisce la delega	
	agli atti sociali.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del delegato	
	in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto con-	
	trario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi	

	sia espressamente indicato nella delega.	
	Se il socio ha conferito la delega ad un ente giuridico, il	
	legale rappresentante di questo rappresenta il socio in as-	
	semblea. In alternativa l'ente giuridico può delegare un suo	
	dipendente o collaboratore, anche se ciò non sia espressamen-	
	te previsto dalla delega.	
	La stessa persona non può rappresentare più di due soci.	
	Le deleghe non possono essere rilasciate a membri degli orga-	
	ni di controllo e amministrativo della società o di società	
	controllate.	
	Art. 48 (Presidente e segretario dell'assemblea)	
	L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di am-	
	ministrazione o da un vice presidente o da altra persona de-	
	signata dagli intervenuti. L'assemblea nomina un segretario	
	anche non socio, ed occorrendo uno o più verificatori anche	
	non soci. E' vietato il voto segreto. Non occorre l'assisten-	
	za del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da	
	un notaio.	
	Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare	
	costituzione della stessa, accertare l'identità e la legitti-	
	mazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea	
	ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.	
	Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari,	
	l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione del-	
	l'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre	

	le relative procedure, che possono però essere modificate	
	con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al	
	voto.	
	Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo,	
	nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obbli-	
	ghi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto	
	dal presidente, dal segretario o dal notaio.	
	Art. 49 (Procedimento assembleare e modalità di voto)	
	L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti colo-	
	ro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi con-	
	to in tempo reale degli eventi, formare liberamente il pro-	
	prio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamen-	
	te il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assem-	
	blea non possono contrastare con le esigenze di una corretta	
	e completa verbalizzazione dei lavori.	
	Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile ad	
	un socio è un voto non espresso. Per le votazioni si proce-	
	derà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo di-	
	versa deliberazione dell'Assemblea.	
	E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, sia ordina-	
	ria che straordinaria, con intervenuti dislocati in più luo-	
	ghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle	
	seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei rela-	
	tivi verbali:	
	a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il	

	Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione	
	e sottoscrizione del verbale;	
	b) che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accer-	
	tare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, rego-	
	lare lo svolgimento dell'adunanza, accertare i risultati del-	
	la votazione;	
	c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizza-	
	zione;	
	d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla	
	discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti al-	
	l'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmet-	
	tere documenti;	
	e) che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi	
	audio/video collegati a cura della società, nei quali gli in-	
	tervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la	
	riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il	
	soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti	
	tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video colle-	
	gati in cui si tiene la riunione.	
	E' ammesso altresì il voto per corrispondenza, che è disci-	
	plinato come segue:	
	a) possono votare per corrispondenza i soci che ne abbiano	
	fatto richiesta scritta da conservarsi agli atti sociali e	
	da annotare sul libro soci;	

	b) il consiglio di amministrazione che convoca l'assemblea	
	deve precisare nella convocazione se il voto per corrispon-	
	denza è ammesso. In nessun caso è ammesso il voto per corri-	
	spondenza per la delibera sulla azione di responsabilità nei	
	confronti degli amministratori;	
	c) in caso di voto per corrispondenza sono considerati pre-	
	senti tutti i soci che abbiano inviato nei termini la pro-	
	pria scheda di voto;	
	d) il testo della delibera da approvare o delle diverse pro-	
	poste di delibera su cui votare deve essere riportato inte-	
	gralmente nell'avviso di convocazione;	
	e) se le schede di voto non sono allegate alla comunicazione	
	della convocazione della assemblea, la convocazione deve in-	
	dicare con quali modalità i soci possano richiedere ed otte-	
	nere le schede per l'esercizio del voto per corrispondenza,	
	nei termini necessari per un informato esercizio del diritto	
	di voto;	
	f) il conto delle schede di voto per corrispondenza avviene:	
	- al momento della costituzione dell'assemblea al fine di ve-	
	rificare che sussista il quorum costitutivo; - al momento	
	della espressione del voto da parte dei soci, al fine di ve-	
	rificare che sussista il quorum deliberativo;	
	g) le schede dei voti espressi per corrispondenza vanno con-	
	servate agli atti sociali;	
	h) nel caso di voto espresso per corrispondenza occorre di-	

	sporre un adeguato sistema di comunicazione delle delibere	
	assunte dall'assemblea, al fine di agevolare i soci astenuti	
	o dissenzianti nell'esercizio dei propri diritti. Nel caso	
	in cui vengano poste in votazione proposte diverse da quelle	
	indicate nell'avviso di convocazione, i voti espressi per	
	corrispondenza non si computano ai fini della regolare costi-	
	tuzione dell'assemblea.	
	Art. 50 (Annullamento delle deliberazioni assembleari)	
	L'azione di annullamento delle delibere può essere proposta	
	dai soci che non abbiano votato a favore della delibera as-	
	sunta, quando possiedano, anche congiuntamente, il 10% dei	
	soci aventi il diritto di voto con riferimento alla delibera-	
	zione impugnabile. L'azione di responsabilità può essere e-	
	sercitata da almeno un quinto dei soci.	
	Art. 51 (Assemblee speciali e Assemblee separate)	
	Nel caso di emissione di strumenti finanziari privi di dirit-	
	to di voto, l'assemblea speciale di ciascuna categoria deli-	
	bera:	
	1) sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea del-	
	la società cooperativa che pregiudicano i diritti della cate-	
	goria;	
	2) sull'esercizio dei diritti ad essa eventualmente attribui-	
	ti ai sensi dell'articolo 2526 c.c.;	
	3) sulla nomina e sulla revoca dei rappresentanti comuni di	
	ciascuna categoria e sull'azione di responsabilità nei loro	

	confronti;	
	4) sulla costituzione di un fondo per le spese, necessario	
	alla tutela dei comuni interessi dei possessori degli stru-	
	menti finanziari e sul rendiconto relativo;	
	5) sulle controversie con la società cooperativa e sulle re-	
	lative transazioni e rinunce; 6) sugli altri oggetti di inte-	
	resse comune a ciascuna categoria di strumenti finanziari.	
	La assemblea speciale è convocata dagli amministratori della	
	società cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo	
	ritengano necessario o quando almeno un terzo dei possessori	
	degli strumenti finanziari ne faccia richiesta.	
	Il rappresentante comune deve provvedere all'esecuzione del-	
	le deliberazioni dell'assemblea speciale e deve tutelare gli	
	interessi comuni dei possessori degli strumenti finanziari	
	nei rapporti con la società cooperativa.	
	Il rappresentante comune ha diritto di esaminare i libri di	
	cui all'articolo 2421 c.c., numeri 1) e 3) e di ottenere e-	
	stratti; ha altresì il diritto di assistere all'assemblea	
	della società cooperativa e di impugnarne le deliberazioni.	
	Ove si verificchino le condizioni previste dall'articolo 2540	
	2° comma c.c. ovvero in ogni altro caso in cui l'organo ammi-	
	nistrativo lo ritenga opportuno in relazione al numero com-	
	plexivo dei soci raggiunti dalla cooperativa, alla distanza	
	dei luoghi di lavoro dalla sede sociale, dall'importanza de-	
	gli argomenti da trattare, l'assemblea generale è preceduta	

	da assemblee separate convocate in località raggruppanti più	
	sedì di lavori sociali prossimi per territorio tra loro, se-	
	condo valutazione del Consiglio di Amministrazione.	
	Il Consiglio di Amministrazione convoca le assemblee separa-	
	te nei modi e termini previsti per l'Assemblea Generale. Il	
	termine di preavviso deve essere rispettato per la prima as-	
	semblea separata.	
	La partecipazione dei soci, la loro convocazione e lo svolgi-	
	mento delle assemblee separate sono disciplinate da apposito	
	regolamento.	
	Tutte le norme previste per lo svolgimento dell'assemblea ge-	
	nerale, ordinaria o straordinaria, si applicano alle assem-	
	blee separate. Ogni assemblea separata delibera sulle mate-	
	rie che formano oggetto dell'assemblea generale e nomina i	
	delegati all'assemblea generale, in conformità con i criteri	
	stabiliti dall'apposito regolamento.	
	TITOLO X	
	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	Art. 52 (Composizione del consiglio di amministrazione)	
	L'amministrazione della società è affidata ad un Consiglio	
	di Amministrazione, composto di un numero variabile di mem-	
	bri da 3 a 23 e possono essere anche non soci. La maggioran-	
	za dei componenti il Consiglio di amministrazione, tuttavia,	
	è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indi-	
	cate dai soci cooperatori persone giuridiche.	

	Nei criteri di nomina dei componenti il Consiglio di ammini-	
	strazione si dovrà tenere conto ed essere salvaguardata la	
	rappresentanza territoriale dei soci.	
	Non possono essere eletti amministratori i soci lavoratori	
	che ricoprono tale carica in più di cinque altre società di	
	capitali, non tenendosi conto nel computo delle società con-	
	trollate, collegate o partecipate dalla cooperativa. In caso	
	d'incompatibilità, il Consiglio, previa comunicazione all'in-	
	teressato, ne dichiara la decadenza con efficacia immediata.	
	Il consiglio resta in carica da uno a tre esercizi, secondo	
	la decisione di volta in volta presa dall'assemblea, in ogni	
	caso gli amministratori scadono alla data dell'assemblea con-	
	vocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo e-	
	sercizio della loro carica.	
	Art. 53 (Diritto di nomina dei soci finanziatori)	
	Ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che	
	essi hanno nell'attività sociale la deliberazione dell'assem-	
	blea di emissione delle azioni loro destinate può riservare	
	la nomina di uno o più amministratori. In ogni caso ai soci	
	finanziatori non può essere attribuito il diritto di elegge-	
	re più di un terzo degli amministratori. Alla nomina degli	
	amministratori riservati ai soci finanziatori si procede con	
	una delibera separata dei soli aventi diritto nel corso del-	
	l'assemblea; per l'approvazione della delibera è necessaria	
	la maggioranza assoluta dei voti.	

	Art. 54 (Competenze e poteri dell'organo amministrativo)	
	La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli ammini-	
	stratori, i quali compiono le operazioni di ordinaria e	
	straordinaria amministrazione necessarie per l'attuazione	
	dell'oggetto sociale.	
	Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguen-	
	ti competenze:	
	a) la delibera di fusione nei casi di cui agli articoli	
	2505, 2505-bis, 2506-ter ultimo comma c.c.;	
	b) l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;	
	c) l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappre-	
	sentanza della società;	
	d) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni norma-	
	tive;	
	e) il trasferimento della sede sociale in altro comune del	
	territorio nazionale;	
	f) l'acquisto o il rimborso di azioni della società nei limi-	
	ti indicati dall'art. 2529 c.c.;	
	g) l'ammissione di nuovi soci;	
	h) le determinazioni in ordine al recesso dei soci;	
	i) l'autorizzazione alla cessione delle azioni dei soci;	
	l) la decisione in ordine all'esclusione dei soci;	
	m) le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici	
	n) redigere il bilancio sociale.	
	Art. 55 (Presidente del consiglio di amministrazione)	

	Il consiglio di amministrazione, nella prima adunanza succes-	
	siva alla sua nomina, ove non vi abbia provveduto l'assem-	
	blea, elegge tra i propri membri un presidente ed eventual-	
	mente uno o più vice presidenti.	
	Non possono assumere la presidenza i rappresentanti delle so-	
	cietà costituite da un unico socio persona fisica, gli enti	
	con scopo di lucro e le amministrazioni pubbliche di cui al-	
	l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,	
	n. 165, e successive modificazioni.	
	Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il	
	consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno,	
	ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazio-	
	ni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano for-	
	nite a tutti i consiglieri. Il consiglio nomina un segreta-	
	rio anche al di fuori dei suoi membri.	
	Art. 56 (Organi delegati)	
	Il consiglio di amministrazione può delegare parte delle pro-	
	prie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti ovvero a	
	un comitato esecutivo composto da alcuni suoi componenti. Il	
	comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di	
	due ad un massimo di cinque membri.	
	Il consiglio, che delibera l'istituzione degli organi delega-	
	ti, determina gli obiettivi e le modalità di esercizio dei	
	poteri delegati.	
	Al consiglio spetta comunque il potere di controllo e di avo-	

	care a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che	
	il potere di revocare in ogni tempo le deleghe.	
	Non possono essere attribuite agli organi delegati le compe-	
	tenze di cui all'art. 2381 c.c. e i poteri in materia di am-	
	missione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni	
	che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.	
	Gli organi delegati sono tenuti a riferire al consiglio di	
	amministrazione e al comitato per il controllo sulla gestio-	
	ne con cadenza almeno semestrale sul generale andamento del-	
	la gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle	
	operazioni di maggior rilievo per le loro dimensioni e carat-	
	teristiche effettuate dalla società e dalle sue controllate.	
	Il Consiglio di Amministrazione può, altresì, nominare diret-	
	tori generali anche estranei al consiglio determinandone le	
	funzioni e le attribuzioni all'atto della nomina; potranno	
	essere nominati anche procuratori, determinandone i poteri.	
	Art. 57 (Convocazioni e deliberazioni)	
	Il consiglio di amministrazione si raduna tutte le volte che	
	il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta	
	richiesta scritta da almeno tre dei suoi membri.	
	La convocazione viene fatta dal presidente, da un Vice Presi-	
	dente o, in mancanza di entrambi dal consigliere in carica	
	più anziano di età, con avviso trasmesso a ciascun membro	
	del consiglio e del collegio sindacale (se nominato) almeno	
	cinque giorni prima di quello fissato per la riunione e, nei	

	casi urgenti, a mezzo di telegramma in modo tale che gli am-	
	ministratori ed i sindaci (se nominati) ne siano informati	
	almeno un giorno prima della riunione. Le modalità di comuni-	
	cazione, tuttavia, non devono rendere particolarmente onero-	
	sa la partecipazione alle riunioni, sia per i consiglieri	
	che per i sindaci.	
	Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni	
	del consiglio di amministrazione, anche in difetto di forma-	
	le convocazione, quando siano presenti tutti gli amministra-	
	tori e tutti i sindaci effettivi in carica (se nominati). Il	
	consiglio di amministrazione è validamente costituito con la	
	presenza della maggioranza dei suoi membri.	
	Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il	
	voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In	
	caso di parità il voto del Presidente vale doppio.	
	Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute	
	dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato	
	dagli intervenuti.	
	Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale	
	sottoscritto dal presidente e dal segretario. Le riunioni	
	del consiglio di amministrazione si potranno svolgere anche	
	per video o teleconferenza a condizione che ciascuno dei par-	
	tecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che	
	ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante	
	la trattazione degli argomenti esaminati, nonchè di riceve-	

	re, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste	
	condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui	
	si trova il presidente.	
	Art. 58 (Integrazione del Consiglio)	
	Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più ammi-	
	nistratori, gli altri provvedono a sostituirli con delibera-	
	zione approvata dal collegio sindacale, purchè la maggioran-	
	za sia sempre costituita da amministratori nominati dall'as-	
	semblea. Gli amministratori così nominati restano in carica	
	fino alla successiva assemblea.	
	Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nomi-	
	nati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convoca-	
	re l'assemblea per la sostituzione degli amministratori man-	
	canti. Gli amministratori così nominati scadono insieme a	
	quelli in carica all'atto della loro nomina. Qualora vengano	
	a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomi-	
	na dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal	
	collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli	
	atti di straordinaria amministrazione.	
	Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge co-	
	stituisce causa di immediata decadenza dell'amministratore.	
	Art. 59 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Ammi-	
	nistratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.	
	Ai membri del consiglio di amministrazione spetta il rimbor-	

	so delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un	
	compenso, se determinato dall'assemblea all'atto della nomi-	
	na.	
	La remunerazione degli amministratori investiti della carica	
	di presidente o amministratori con particolari deleghe é sta-	
	bilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere	
	del collegio sindacale, se nominato.	
	L'assemblea può determinare un importo complessivo per la re-	
	munerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli inve-	
	stiti di particolari cariche.	
	Art. 60 (Rappresentanza)	
	La rappresentanza della società spetta al presidente del con-	
	siglio di amministrazione e, nei limiti dei poteri conferi-	
	ti, ai consiglieri muniti di delega.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente.	
	In caso di nomina di più Vice Presidenti i poteri, sempre in	
	caso di assenza o impedimento del Presidente, spetteranno a	
	loro in via disgiunta.	
	Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente	
	fa prova della assenza od impedimento del medesimo.	
	TITOLO XI	
	COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI	
	Art. 61 (Nomina, composizione e durata)	
	Il Collegio sindacale nominato dalla assemblea si compone di	

	tre membri effettivi e due supplenti, tutti in possesso dei	
	requisiti di legge.	
	I sindaci supplenti sono destinati a subentrare in ordine di	
	anzianità, sempre nel rispetto dei requisiti di legge, agli	
	effettivi che eventualmente si rendessero indisponibili nel	
	corso del mandato.	
	Il Presidente del collegio sindacale è nominato dalla assem-	
	blea.	
	I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla	
	data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilan-	
	cio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione	
	dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento	
	in cui il collegio è stato ricostituito.	
	Art. 62 (Competenza e riunioni)	
	Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e	
	dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta ammini-	
	strazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto or-	
	ganizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla so-	
	cietà e sul suo concreto funzionamento.	
	Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la pre-	
	senza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza	
	assoluta dei presenti.	
	I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di am-	
	ministrazione, alle assemblee e alle riunioni del comitato e-	
	secutivo.	

	In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte de-	
	gli amministratori, il collegio sindacale deve convocare	
	l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla	
	legge. Può altresì, previa comunicazione al presidente del	
	consiglio di amministrazione, convocare l'assemblea qualora	
	nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili	
	di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvede-	
	re.	
	I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di e-	
	sercizio devono indicare specificatamente nella relazione	
	prevista dall'articolo 2429 del codice civile i criteri se-	
	guiti nella gestione sociale per il perseguimento dello sco-	
	po mutualistico. Dovranno, inoltre documentare la condizione	
	di prevalenza ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile,	
	tenendo conto, in ogni caso, della disposizione di cui al-	
	l'articolo 111 septies R.D. 30 marzo 1942 n. 318.	
	I sindaci possono in ogni momento procedere anche individual-	
	mente ad atti di ispezione e controllo oltre ad effettuare	
	gli accertamenti periodici. Di ogni ispezione anche indivi-	
	duale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito	
	libro.	
	Art. 63 (Revisione Legale dei Conti)	
	La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore le-	
	gale dei conti o da una società di revisione legale ai sensi	
	dell'articolo 2409-bis del codice civile.	

	L'incarico di revisione legale dei conti è conferito dall'as-	
	semblea, su proposta del collegio sindacale ove nominato;	
	l'assemblea determina il corrispettivo spettante al revisore	
	o alla società di revisione per l'intera durata dell'incari-	
	co. Agli incaricati della revisione legale dei conti si ap-	
	plicano le disposizioni di legge tempo per tempo vigenti.	
	Ricorrendo i presupposti di cui all'art.2409-bis del codice	
	civile, l'assemblea potrà affidare la revisione legale dei	
	conti al collegio sindacale, ove questo sia nominato.	
	TITOLO XII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 64 (Scioglimento anticipato)	
	La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla leg-	
	ge. Nel caso si verifichi una delle cause di scioglimento	
	della cooperativa, gli amministratori ne daranno notizia me-	
	diate iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso	
	l'Ufficio del Registro delle Imprese.	
	Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della	
	cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'as-	
	semblea con le maggioranze previste dall'art. 44 ultimo com-	
	ma, nominerà uno o più liquidatori determinando:	
	a) il numero dei liquidatori;	
	b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzio-	
	namento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento	
	del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;	

	c) a chi spetta la rappresentanza della società;	
	d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazio-	
	ne; e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidato-	
	re.	
	Art. 65 (Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel se-	
	guente ordine:	
	- a rimborso degli strumenti finanziari non partecipativi di	
	cu al titolo VII;	
	- a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di	
	azioni di partecipazione cooperativa, per l'intero valore no-	
	minale, eventualmente rivalutato;	
	- a rimborso del capitale sociale detenuto dai soci sovvento-	
	ri, per l'intero valore nominale, eventualmente rivalutato;	
	- a rimborso del capitale sociale detenuto dai soci finanzia-	
	tori, per l'intero valore nominale, eventualmente rivalutato;	
	- l'assegnazione ai possessori di strumenti finanziari parte-	
	cipativi della riserva divisibile eventualmente costituita	
	ed a loro riservata;	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	
	soci cooperatori ed eventualmente rivalutato;	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo del-	
	la cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio	
	1992, n. 59.	

	TITOLO XIII	
	Art. 66 (CLAUSOLA DI CONCILIAZIONE - ARBITRATO)	
	Salvo diversa disposizione del presente statuto, tutte le	
	controversie derivanti dall'applicazione del presente statu-	
	to, dei regolamenti approvati dall'assemblea e più in genera-	
	le dal rapporto sociale, comprese quelle relative alla vali-	
	dità, all'interpretazione e applicazione delle disposizioni	
	statutarie e regolamentari o delle deliberazioni adottate da-	
	gli organi sociali e quelle relative al recesso od alla e-	
	sclusione dei soci, che dovessero insorgere tra la società	
	ed i soci, o tra i soci, dovranno essere oggetto di un tenta-	
	tivo preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento	
	del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di	
	Parma, con gli effetti previsti dagli artt.38 e ss. del	
	D.Lgs. n. 5/2003.	
	Ogni controversia, non risolta tramite la conciliazione come	
	prevista nella presente clausola, entro 60 giorni dalla comu-	
	nicazione della domanda o nel diverso periodo che le parti	
	concordino per iscritto, sarà rimessa alla decisione di un	
	collegio di tre arbitri che deciderà secondo arbitrato ritua-	
	le di diritto giusta il regolamento arbitrale della Camera	
	Arbitrale di Parma.	
	La clausola compromissoria di cui al presente articolo, ol-	
	treché tutti i soci di ogni categoria, impegna anche gli am-	
	ministratori, i liquidatori e i sindaci, dal momento stesso	

	dell'accettazione dell'incarico e concerne anche le contro-	
	versie da essi o contro di essi promosse.	
	In tutti i casi in cui la controversia attenga all'impugna-	
	zione di un provvedimento societario il ricorso al Collegio	
	Arbitrale deve essere proposto a pena di decadenza, entro 60	
	giorni dalla data della comunicazione o, comunque, dalla pie-	
	na conoscenza del provvedimento oggetto del reclamo.	
	Il Collegio arbitrale provvederà ad emettere la propria deci-	
	sione nel termine di novanta giorni dal ricevimento del ri-	
	corso, salvo proroga motivata da parte del Collegio stesso	
	per un periodo di ulteriori 30 giorni. Di tutte le riunioni	
	del Collegio dovrà essere redatto un processo verbale e la	
	decisione, da adottarsi a maggioranza, dovrà essere motiva-	
	ta. Il ricorso al Collegio Arbitrale non sospende l'effica-	
	cia dell'atto impugnato.	
	TITOLO XIV	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 67 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprat-	
	tutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci	
	determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento del-	
	l'attività mutualistica, il consiglio di amministrazione	
	potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successi-	
	vamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze	
	previste per le Assemblee straordinarie.	

	Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordina-	
	mento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costi-	
	tuiti.	
	Art. 68 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve	
	e devoluzione)	
	La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività	
	in prevalenza nell'ambito della mutualità. Pertanto:	
	a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura supe-	
	riore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, au-	
	mentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettiva-	
	mente versato;	
	b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari of-	
	ferti in sottoscrizione ai soci operatori in misura supe-	
	riore a 2 punti rispetto al limite massimo previsto per i di-	
	videndi;	
	c) è vietato distribuire le riserve fra i soci operatori;	
	d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimo-	
	nio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i divi-	
	dendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai Fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coopera-	
	zione.	
	Art. 69 (Rinvio)	
	Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente sta-	
	tuto e nei regolamenti attuativi, si applicano le disposizio-	
	ni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperati-	

93 di 93